



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 764

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 giugno 2022

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri, emigrazione-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	Pag.	5

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	Pag.	6
<i>Plenaria</i>	»	7
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12 ^a (Igiene e sanità):		
<i>Plenaria</i>	»	11
12 ^a (Igiene e sanità) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	13

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	Pag.	15
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	23
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	25
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	40
3 ^a - Affari esteri, emigrazione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 136)</i>	»	51
<i>Plenaria</i>	»	51

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	55
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	63
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 212)</i>	»	65
<i>Plenaria</i>	»	65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 157)</i>	»	79
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158)</i>	»	79
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 263)</i>	»	81
<i>Plenaria</i>	»	81
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	86
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	90
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	91
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	»	97
<i>Plenaria</i>	»	97

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato XII rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche (Riunione n. 15)</i>	<i>Pag.</i>	110
<i>Comitato XXI regime carcerario ex art. 41-bis e modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza (Riunione n. 25)</i>	»	110
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	111
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	112
Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	113
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	113
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	114

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:

Plenaria ()*

ERRATA CORRIGE Pag. 115

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico (monocamerale d'inchiesta) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 764° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 28 giugno 2022.*

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 28 giugno 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
FASSINO

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14

*AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI
UNITE E ALTO RAPPRESENTANTE PER L'ALLEANZA DELLE CIVILTÀ DELLE
NAZIONI UNITE, MIGUEL ANGEL MORATINOS*

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 28 giugno 2022

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

indi del Presidente della 2^a Commissione
OSTELLARI

Orario: dalle ore 11 alle ore 13,50

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2636 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA): DEL DOTTOR STEFANO PALUMBO, DEL PROFESSORE EDUARDO MARIA PICCIRILLI, DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO INTERMAGISTRATURE, DEL PROFESSORE GIUSEPPE MELIS, DEL PROFESSORE GUGLIELMO MAISTO, DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI, DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE GIUDICI TRIBUTARI, DEI RAPPRESENTANTI DELL'UNCAT, DEL PROFESSORE ANDREA GIOVANARDI, DEL DOTTOR ALBERTO LIGUORI E DEL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA; DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI PROFESSORI FRANCESCO TUNDO, PIETRO BRACCO E MICHELE TIENGO, INTERVENUTI IN PRESENZA

Plenaria**17^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(243) VITALI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(714) CALIENDO ed altri. – Codice del processo tributario

(759) NANNICINI ed altri. – Codice della giurisdizione tributaria

(1243) ROMEO ed altri. – Riforma della giustizia tributaria

(1661) FENU ed altri. – Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria

(1687) MARINO. – Codice del processo tributario

(2476) MISIANI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2636, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato alle Commissioni 2^a e 6^a riunite il disegno di legge n. 2636 in materia di giustizia tributaria.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), relatore per la 6^a Commissione, d'intesa con il presidente Ostellari, relatore per la 2^a Commissione, illustra il disegno di legge n. 2636, rinviando, per approfondimenti, al testo che è stato distribuito.

Propone quindi che il seguito dell'esame del disegno di legge proceda congiuntamente con quello dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687 e 2476.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che nel corso della mattinata si sono svolte numerose audizioni e anticipa che alcune tematiche emerse dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte delle Commissioni riunite ai fini di un possibile intervento sul testo. In particolare segnala gli aspetti legati alle tempistiche delle procedure concorsuali e ai titoli di studio necessari per accedervi, all'organo di autogoverno della magistratura tributaria, all'età anagrafica e di servizio dei magistrati attualmente in attività, al diritto di opporsi alle sentenze a prescindere dal valore economico della causa, al tirocinio e all'attuale contenzioso in Cassazione.

Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia anche il tema della prova testimoniale nel processo tributario, il cui rafforzamento rende possibile una modifica del provvedimento da parte del Parlamento.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Alt-PC-IdV*) giudica particolarmente preoccupanti le forti critiche espresse da alcuni auditi nei confronti del testo: ciò con particolare riferimento ai rischi di dipendenza dei giudici tributari proprio dal Ministero dell'economia, che molto spesso è parte in causa.

Anche il senatore MARINO (*IV-PSI*) si dice colpito dalle preoccupazioni espresse nel corso delle audizioni e sollecita i Presidenti a chiedere al Governo quali spazi di intervento verranno riservati al Parlamento, pur nei limiti temporali imposti dal PNRR.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) richiama l'articolo recentemente pubblicato dal professor Melis per segnalare come la proposta formulata dal Governo non operi a favore del contribuente: il suo Gruppo è disposto ad accedere alla tesi della professionalizzazione del giudice tributario, ma non si possono dimenticare i vincoli costituzionali a partire dal divieto di giudici speciali; inoltre occorre che il Governo dichiari la sua disponibilità a riformare il giudizio tributario in Cassazione, spiegando gli strumenti con cui intende conseguire tale obiettivo. Evidenziata la norma dell'articolo 1, comma 12, conclude sulla differenza tra potere ispettivo e titolarità della azione disciplinare, individuando nella Presidenza del consiglio dei ministri un ruolo già attualmente riconosciuto dalla vigente legislazione in materia.

Si associa il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea le convergenti critiche espresse dagli auditi nei confronti del provvedimento. Si dice consapevole della ristrettezza dei tempi, legati anche al PNRR, ma anche convinto della necessità di apportarvi alcune modifiche, altrimenti molto difficilmente, tra i tanti obiettivi da raggiungere, si potrà ridurre l'attuale arretrato in Cassazione, come pure viene richiesto dall'Unione europea.

Ricorda quindi che altri disegni di legge di iniziativa governativa hanno vissuto una vita travagliata in Parlamento in assenza del rispetto delle sue indicazioni, come nel caso della legge delega in materia fiscale, a testimonianza di una dialettica che diventa sempre più acuta nei rapporti tra Esecutivo e Aule legislative, come sembrerebbe emergere anche in questo caso per le forti divergenze, almeno su alcuni aspetti, tra la proposta governativa e quelle di iniziativa parlamentare.

In conclusione richiama le principali criticità del disegno di legge n. 2636 e chiede di conoscere l'ambito che il Governo riserva al Parlamento per eventuali modifiche al testo.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*) ritiene che gli interventi dei senatori Marino, Caliendo e Bagnai testimonino un ulteriore e progressivo scollamento tra Parlamento e Governo, mentre le innumerevoli critiche della dottrina e anche della politica evidenzino la necessità di innumerevoli modifiche al testo. Sollecita quindi, a fronte dell'importanza della riforma in questione, un vero confronto in Parlamento.

Prende nuovamente la parola il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), secondo cui le audizioni hanno visto emergere anche problematiche in apparenza sconosciute, come quella del titolo di studio per il concorso magistratuale tributario: l'ammissibilità della laurea in economia non incontra in linea di principio una sua opposizione, a condizione però di eliminare la possibilità che sia un giudice monocratico.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*) ricorda che alcune indicazioni al Governo in materia tributaria erano già state fornite in occasione dell'approvazione, da parte delle Commissioni 6^a del Senato e VI della Camera, del documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Assicura quindi che, in occasione dell'incontro pomeridiano con i titolari dei due Dicasteri interessati, rappresenterà, insieme al presidente Ostellari, le esigenze manifestate dai senatori.

Il presidente D'ALFONSO avverte che la prossima settimana inizierà la discussione generale e propone ai Gruppi di convenire sull'ipotesi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno sia fissato per giovedì 14 luglio, in orario da individuare all'atto della formale adozione del testo base, alla fine della discussione generale.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che i documenti depositati dai soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 2636 in materia di giustizia tributaria, sono stati pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 28 giugno 2022

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, punti *a) b) g) h) i) p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

La PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario SILERI, il quale, dando atto dell'esito positivo delle verifiche condotte, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere il parere delle Commissioni fino al 5 luglio 2022.

La PRESIDENTE cede quindi la parola alle relatrici.

La relatrice per la 9^a Commissione, senatrice NATURALE (*M5S*), in accordo con la relatrice per la 12^a Commissione, senatrice BITI (*PD*), chiede di rinviare la presentazione e l'esame della proposta di parere al prossimo martedì 5 luglio, ravvisando la necessità di approfondire alcune tematiche.

La PRESIDENTE, constatato che la proposta testé avanzata non incontra obiezioni, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE**12^a (Igiene e sanità)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 28 giugno 2022

Plenaria**4^a Seduta**

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a) b) n) o) p) q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

La PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario SILERI, il quale, dando atto dell'esito positivo delle verifiche condotte, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere il parere delle Commissioni fino al 5 luglio 2022.

La PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenute le osservazioni delle Commissioni 5^a e 14^a e informa che queste ultime risultano convocate quest'oggi per esprimersi sull'atto in esame. Cede quindi la parola ai relatori.

La relatrice per la 12^a Commissione, senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*), d'intesa col relatore per 13^a Commissione, senatore BUCCA-

RELLA (*Misto-LeU-Eco*), tenuto conto anche delle comunicazioni della Presidente, si riserva di presentare la proposta di parere sull'atto in esame.

La PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 28 giugno 2022

Plenaria**353^a Seduta (1^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica di aver inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi lunedì 30 maggio, la seguente lettera:

«Signor Ministro,

desidero sottoporLe, a nome mio personale e della Commissione che ho l'onore di presiedere, affinché se ne possa fare interprete presso l'intero Governo, una situazione che sta determinando seri e ripetuti rallentamenti nell'iter legislativo, fino all'impossibilità di concludere l'esame di diversi provvedimenti sui quali, peraltro, è stato spesso raggiunto un accordo politico nel merito.

Mi riferisco alla mancata espressione, da parte della Commissione bilancio, del parere su disegni di legge ed emendamenti ad essi riferiti, anche laddove i termini regolamentari siano ampiamente spirati. È noto a tutti, infatti, come la 5^a Commissione assuma di norma le proprie determinazioni acquisito l'orientamento del rappresentante del Governo, il quale, a sua volta, si basa sugli elementi forniti dai Dicasteri competenti e, laddove reputato necessario o richiesto dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, su di una relazione tecnica verificata.

Sarebbe perciò riduttivo e fuorviante ascrivere alla Commissione bilancio la responsabilità per la mancata espressione di un parere che, nella più parte dei casi, è dovuta alla carenza di elementi di fonte governativa.

Per rendere la questione in termini concreti riporto alcuni dei disegni di legge che si trovano in questa situazione di stallo:

– **1359** (Istituzione Giornata memoria vittime amianto), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo e il 28 febbraio 2022 su emendamenti.

– **1650** (Imprese sociali di comunità), sede redigente: il parere è stato richiesto il 20 maggio 2021 sul testo, il 3 marzo 2022 su emendamenti e il 29 marzo 2022 su emendamenti del relatore.

– **1785** (Equilibrio di genere cariche pubbliche), sede referente: il parere è stato richiesto il 5 marzo 2021 sul testo, il 7 marzo 2022 su NT ed emendamenti, il 12 marzo 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 19 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo.

– **2185** (Modifiche disciplina Corte dei conti), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo, il 4 maggio 2022 su di un Nuovo testo e il 10 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo (il 21 giugno 2022 è stato poi richiesto il parere su riformulazioni di emendamenti).

– **2229** (Spese minori in comunità), sede referente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 19 maggio 2022 sull'unico emendamento presentato.

– **2495** (Rappresentanza di interessi), sede redigente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 1° giugno 2022 sugli emendamenti.

– **2310 e connessi** (Indennità funzione sindaci): il parere è stato richiesto il 19 gennaio 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 1° febbraio 2022 (su emendamenti al NT2).

Per i disegni di legge in sede redigente, come è noto, la mancata espressione del parere è ostativa all'approvazione degli emendamenti e al voto degli articoli, salva la rimessione all'Assemblea.

Ai sensi del Regolamento, sarebbe invece astrattamente possibile, per i disegni di legge in sede referente, procedere alla votazione degli emendamenti e del mandato al relatore anche senza il previo parere della Commissione bilancio, una volta scaduti i termini. Ciò tuttavia non sarebbe conforme alla prassi, peraltro da tempo codificata nella circolare sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, ma soprattutto non sarebbe risolutivo. Porterebbe infatti ad una accelerazione solo apparente, poiché l'assenza degli elementi necessari precluderebbe poi l'espressione del parere della 5^a Commissione all'Assemblea e perciò l'approvazione del testo in quella sede. In altri termini, il problema verrebbe solo trasferito in altra sede.

Come si vede, per i disegni di legge elencati sopra, in molti casi si è proceduto alla redazione di nuovi testi, frutto di accordi tra i Gruppi, di norma in sede di comitato ristretto. Questi testi sono stati sottoposti alla

Commissione bilancio per consentire l'espressione del parere non già su di un articolato politicamente non più attuale e su tutte le proposte emendative ad esso riferite, ma direttamente sul possibile punto di caduta: anche in questo caso, tuttavia, non si è assistito ad alcuna accelerazione.

Le chiedo pertanto di voler rappresentare al Ministro dell'economia e delle finanze e ai titolari dei Dicasteri interessati lo stato di sostanziale paralisi del procedimento legislativo con riferimento ai disegni di legge elencati, affinché adottino tutte le misure atte a consentire alla 1^a Commissione di esercitare, per quanto di propria competenza, le funzioni che la Costituzione attribuisce al Parlamento.

Certo che quanto rappresentato troverà la dovuta considerazione, Le invio i miei più cordiali saluti».

Il senatore TONINELLI (*M5S*) esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa del Presidente, ritenendo ormai inaccettabile la situazione di impasse determinatasi nei lavori della Commissione a causa della mancanza dei pareri. Ritiene opportuno fissare un termine entro il quale valutare la possibilità di assumere eventuali ulteriori iniziative, in caso di assenza di un riscontro da parte del Governo.

Il senatore MALAN (*FdI*) ringrazia il Presidente per la sua iniziativa, che ritiene apprezzabile e condivisibile, a tutela delle prerogative parlamentari nei confronti del Governo.

Il PRESIDENTE avverte inoltre di aver inviato al Ministro dell'interno, come convenuto nel medesimo Ufficio di Presidenza, la seguente lettera:

«Signor Ministro,

come è noto, la Commissione che ho l'onore di presiedere e a nome della quale Le scrivo, a partire da settembre 2021 ha discusso congiuntamente alcuni disegni di legge, dei quali sono relatore (2310 e connessi – Indennità funzione sindaci), volti a valorizzare le sempre crescenti funzioni e le responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali attraverso un incremento – dopo oltre vent'anni – delle relative indennità, parametrando a scalare al trattamento dei presidenti di Regione.

Un Comitato ristretto istituito per l'occasione aveva poi predisposto un testo unificato, con i temi che avevano incontrato il consenso unanime dei Gruppi: adottato dalla Commissione il 13 ottobre 2021 come base per il seguito della discussione, il suo contenuto è stato recepito in buona parte nell'articolo 175 del disegno di legge di bilancio 2022 presentato dal Governo, divenuto poi, a seguito dell'approvazione parlamentare con voto di fiducia, i commi da 583 a 586 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

In sede di esame della legge di bilancio presso il Senato, i rappresentanti dei Gruppi nella 1^a Commissione avevano presentato alcune proposte

emendative, poi raccolte nell'emendamento 175.20 (testo 3) per includere alcune norme particolarmente rilevanti escluse dal testo governativo. Tali proposte non hanno però ottenuto, per asserite ragioni di copertura, il parere favorevole dell'Esecutivo.

Successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la Commissione ha ritenuto di proseguire senza indugio la discussione dei disegni di legge in questione, limitatamente alle proposte emendative citate, che sono quindi state riversate in un nuovo testo unificato (NT2), adottato per il seguito della discussione il 19 gennaio 2022.

Volendo richiamare brevemente i contenuti del testo, che in ogni caso si allega, l'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2022, aumentando l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti dal 16 al 20 per cento del parametro adottato e, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, dal 22 al 23 per cento. Consente inoltre – ciò che peraltro già sta avvenendo – ai Comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, fa venir meno, dal 2022, la riduzione del 10 per cento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese. L'articolo 3 prevede – per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla gestione separata istituita presso l'Inps. L'articolo 4 reca infine la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente.

La Commissione bilancio, cui il testo è stato sottoposto per il prescritto parere, in data 8 febbraio 2022 ha deliberato di chiedere formalmente, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, una relazione tecnica al Governo al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. La relazione tecnica, a tutt'oggi, però, non è pervenuta.

Come emerso nel dibattito presso la Commissione affari costituzionali, era senz'altro opportuno attendere la prima fase di applicazione delle norme della legge di bilancio 2022 per constatarne l'impatto dal punto di vista degli oneri. Sebbene il disegno di legge quantifichi gli oneri aggiuntivi, la spesa potrebbe infatti rivelarsi inferiore alla copertura finanziaria prevista: in particolare, questa non tiene conto né della decurtazione dell'indennità per gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto l'aspettativa, né della circostanza per cui, in diversi Comuni, i componenti della giunta potrebbero essere in numero inferiore rispetto al massimo consentito dalla legge.

Oggi, tuttavia, a sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovrebbero essere disponibili dati sufficientemente ampi e consolidati per capire se e in quale misura sia necessario prevedere risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare, che potrebbero anche rivelarsi sufficienti.

Le chiedo pertanto di mettere a disposizione della Commissione, attraverso i competenti Uffici del Suo Dicastero, tutti i dati disponibili sulla concreta applicazione, da parte degli enti locali, delle norme della legge di bilancio 2022 in materia di indennità degli amministratori locali.

RingraziandoLa per la collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti».

IN SEDE REFERENTE

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*) illustra il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Il testo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 9 articoli contenenti misure che hanno già in gran parte spiegato i loro effetti in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 12 giugno. Si segnalano tuttavia alcune disposizioni riferite alle prossime elezioni politiche e anche alcune modifiche a regime sul voto degli italiani all'estero.

L'articolo 1 dispone – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa prevista per i *referendum* per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

L'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Reca inoltre una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Dispone, inoltre, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provveda nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali.

L'articolo 6 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022. Dispone una deroga, anche per le elezioni amministrative 2022, all'articolo 71, comma 10 del TUEL, riducendo dal 50 al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali Comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. Infine, rinvia dal 2022 al 2023 la sperimentazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020, di modalità di espressione del voto in via digitale, che sarà peraltro limitata – come precisato da un intervento emendativo della Camera – alle elezioni politiche. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, esclusivamente per le prossime elezioni della Camera e del Senato, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applichi anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

– siano costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in Gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);

– abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera, o alle ultime elezioni europee in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

L'articolo 7 apporta modifiche permanenti alla legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione – presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di altrettanti uffici decentrati per la circoscrizione Estero. Ciascun ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello e sarà competente per lo spoglio dei voti provenienti da alcune ripartizioni. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che prevede l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero – per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero – proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. Conseguentemente, è modificato anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, recante il regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001.

L'articolo 7 interviene anche sull'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore MALAN (*FdI*) sottolinea che lo svolgimento del dibattito risulta tardivo, considerato che persino la prima lettura alla Camera è avvenuta dopo le votazioni del 12 giugno per il primo turno delle amministrative e i *referendum*.

Ritiene che la scelta di svolgere le elezioni in un solo giorno, diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, abbia influito negativamente sull'affluenza alle urne.

Critica altresì l'inserimento in prima lettura dell'articolo 6-*bis*, che pur riferendosi alle elezioni non risulta omogeneo con il titolo del provvedimento. In realtà, a suo avviso, sarebbe condivisibile una valutazione delle inammissibilità delle proposte di modifica secondo criteri meno rigorosi, anche per consentire una più ampia emendabilità dei provvedimenti del Governo, considerato che ormai l'attività legislativa viene esplicita quasi esclusivamente in questo modo.

Rileva, tuttavia, che sarebbe opportuno applicare gli stessi criteri in modo costante e uniforme e non a seconda della convenienza per il Governo.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) sottolinea positivamente le disposizioni riguardanti l'accorpamento delle elezioni amministrative e dei *referendum*, nonché l'implementazione di un Fondo per il voto elettronico. È invece criticabile, a suo avviso, la decisione di rinviare la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale. Bisognerebbe infatti adottare tutte quelle misure utili a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio, come per gli italiani residenti all'estero o fuori sede.

Ricorda che tale argomento è efficacemente affrontato nel Libro bianco illustrato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale – nel corso dell'informativa in Commissione del 12 maggio – aveva annunciato un provvedimento del Governo per agevolare la partecipazione al voto.

Ritiene, tuttavia, che – in considerazione dell'approssimarsi della fine della legislatura – si dovrebbe fissare un termine decorso il quale, qualora il Governo non abbia ancora presentato un proprio disegno di legge, il Parlamento dovrebbe farsi carico di intervenire per contrastare un fenomeno che ha ormai assunto dimensioni preoccupanti.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro D'Incà aveva preannunciato un disegno di legge d'iniziativa governativa per l'adozione di misure volte al contrasto dell'astensionismo determinato da oggettive difficoltà di recarsi al seggio.

Concorda sulla opportunità, in caso di ritardo da parte del Governo, di individuare in un provvedimento d’iniziativa parlamentare alcune delle misure indicate nel Libro bianco da introdurre con più urgenza.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula per le ore 16,30 di oggi, come primo punto all’ordine del giorno, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14,30, in modo da poter procedere al voto nella seduta già convocata per le ore 15,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

Sottocommissione per i pareri

185^a Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,25.

(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Parere alla 4^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo avere illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sull'emendamento 5.0.2 un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di indicare un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustrati i relativi emendamenti, propone di esprimere, altresì, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria**354^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente***PARRINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, martedì 28 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 14,30 di oggi, sono stati presentati 23 emendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che gli emendamenti 6-bis.0.1, 6-bis.0.2, 6-bis.0.3, 6-bis.0.4, 6-bis.0.5 e 6-bis.0.6, concernenti gli organi delle Province e Città metropolitane, sono improponibili per estraneità di materia.

Non essendoci richieste di intervento, gli emendamenti si intendono illustrati.

In attesa del parere della Commissione bilancio, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

Riprende l'esame.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Il presidente PARRINI, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Anche il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

Previa dichiarazione di astensione del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore PARRINI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sono respinti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore PARRINI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 sono respinti.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis.

Il relatore PARRINI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6-bis.1, 6-bis.2, 6-bis.3, 6-bis.4, 6-bis.5, 6-bis.6, 6-bis.7, 6-bis.8 e 6-bis.9.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6-bis.1, 6-bis.2, 6-bis.3, 6-bis.4, 6-bis.5, 6-bis.6, 6-bis.7, 6-bis.8 e 6-bis.9 sono respinti.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2495 (RAPPRESENTANZA DI INTERESSI)

Il PRESIDENTE avverte che il relatore Perilli convocherà per domani il Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2495, al fine di giungere a un orientamento condiviso sulle questioni ancora irrisolte.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2653**(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.1**

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità del presente decreto, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.

1-ter. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato».

Art. 4.**4.1**

MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il secondo giorno».

4.2

MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il terzo giorno».

4.3

MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il quarto giorno».

Art. 6.**6.1**

MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Per l'anno 2022».

6.2

GRANATO

Sopprimere il comma 3.

6.3

GRANATO

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I commi 627 e 628 della legge 27 dicembre 2019, n 160, sono abrogati».

6.4

GRANATO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, sopprimere le parole: «alle elezioni politiche»;*
 - 2) sopprimere il secondo periodo.*
-

Art. 6-bis.**6-bis.1**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente»;*
 - 2) *sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021»;*
 - 3) *sopprimere le parole da: «o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo», fino alla fine del periodo;*
 - 4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».*
-

6-bis.3

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente»;*
 - 2) *sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021»;*
 - 3) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».*
-

6-bis.4

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1, dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente».

6-bis.5

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021».

6-bis.6

DESSÌ, CRUCIOLI, GRANATO, ANGRISANI, SBRANA, MININNO, ABATE, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-bis.7

DESSÌ, CRUCIOLI, GRANATO, ANGRISANI, SBRANA, MININNO, ABATE, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

6-bis.8

MININNO, CRUCIOLI, GRANATO, ANGRISANI, SBRANA, DESSÌ, ABATE, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 luglio 2022, ovvero facenti parte alla stessa data di un gruppo parlamentare espressione di più partiti o gruppi politici».

6-bis.9

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».

6-bis.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio metropolitano.

2. Ai fini dell'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano il territorio della Città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l'una coincidente con i confini del Comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri Comuni.

3. È proclamato eletto Sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell'ambito della città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano è Presidente del Consiglio metropolitano.

5. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.

6. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali. Il numero degli eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

Art. 6-quater.

(Indizione delle elezioni)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana";

c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle città metropolitane".

Art. 6-quinquies.

(Presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e procedimento elettorale preparatorio)

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata con decreto del Sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del Consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

2. La presentazione della candidatura a Sindaco metropolitano deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. alcuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel Consiglio metropolitano o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.

5. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.

6. All'atto della presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco i candidati Sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento della lista che rappresentano con uno dei candidati a Sindaco.

7. In ciascuna lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Art. 6-sexies.*(Votazioni)*

1. Le votazioni per l'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Sindaco metropolitano collegato; in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Sindaco metropolitano e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Sindaco e nulli i voti di lista.

Art. 6-septies.*(Operazioni dell'Ufficio elettorale)*

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.

7. Compiute le operazioni di cui al comma 6, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 6-octies.

(Modifica all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: «Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti direttamente secondo le disposizioni contenute nella presente legge, salvo che lo Statuto della città metropolitana preveda diversamente».

Art. 6-nonies.

(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro i termini della scadenza elettorale successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6-decies.

(Abrogazioni)

1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

2. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato il secondo periodo».

6-bis.0.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.4

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del presidente della provincia)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 66 sono abrogati.

Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.5

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del consiglio provinciale)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 67 a 78 sono abrogati.

I consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.6

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico";

b) al comma 54, della dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: "c-bis) la giunta provinciale";

c) dopo il comma 56 è inserito il seguente: "56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico"».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 28 giugno 2022

Plenaria**299^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore del disegno di legge n. 2607, avverte che la sua individuazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato nell'ultima seduta, ne ha determinato la messa all'ordine del giorno. Poiché però nella medesima materia è pendente, nella medesima sede, anche il disegno di legge n. 2548 della senatrice Boldrini ed altri, soprassiede alla relazione e avverte che svolgerà una relazione congiunta che avrà luogo nella seduta supplementare di domani.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) dichiara che è in via di assegnazione anche il disegno di legge n. 2643, a sua prima firma, nella medesima materia.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO e altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 giugno.

Il PRESIDENTE dà conto dell'aggiunta di firma dei senatori Gaudiano e Nannicini all'emendamento 5.25, con l'assenso della firmataria senatrice D'Angelo fatto pervenire fuori seduta. Si dà conto altresì che, sempre fuori seduta, il senatore Mirabelli ha ritirato i seguenti emendamenti a sua prima firma 2.5, 2.9, 2.10, 2.16, 2.20, 2.31, 2.39, 3.11, 4.2, 5.6, 5.7, 7.3, 7.6, 11.5 e ha trasformato l'emendamento 5.19 in un ordine del giorno. Si dà conto inoltre che, ancora fuori seduta, i senatori Mirabelli, Cirinnà e Rossomando aggiungono la loro firma all'emendamento 10.5 del senatore Nannicini.

Allo scopo di agevolare l'approvazione del disegno di legge entro la legislatura, ma riservandosi iniziative ulteriori per il suo miglioramento, annunciano il ritiro di tutti gli emendamenti dei loro Gruppi i senatori MODENA (*FIBP-UDC*), PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*).

Il senatore MIRABELLI (*PD*) avverte che il suo Gruppo ha mantenuto sei emendamenti sui quali, in sede di riunione di maggioranza, il Governo non diede parere negativo: si tratta di testi non residuali, ma «chirurgici», in quanto una celere seconda lettura della Camera consentirebbe ugualmente l'approvazione entro la legislatura, con un effetto decisamente migliorativo del testo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira gli emendamenti del proprio Gruppo sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), in accordo con il senatore Cucca, annuncia il ritiro degli emendamenti 2.12, 2.13, 3.15, 5.2, 5.21, 7.4 e 9.0.1, sui quali aveva aggiunto firma.

Si passa all'articolo 1 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Previo parere contrario del relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), il sottosegretario SISTO si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1, al quale il senatore CRUCIOLI (*CAL-Alt-PC-IdV*) dichiara voto contrario.

Previo accertamento della presenza del numero prescritto di senatori, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 1.1.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.6.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 1.7 e 1.8, il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento 1.9, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

Con l'astensione della senatrice Unterberger, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 1.9.

Essendo stato ritirato l'emendamento 1.10, si passa all'emendamento 1.11, che il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente.

Previo parere contrario del RELATORE e dopo che il GOVERNO si è rimesso alla Commissione, quest'ultima respinge a maggioranza l'emendamento 1.12.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 1.13 e 1.14.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 1.15 e 1.16, si passa all'emendamento 1.17: previo parere contrario del RELATORE, il GOVERNO si rimette alla Commissione, la quale respinge a maggioranza l'emendamento 1.17.

La Commissione poi approva all'unanimità l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 2 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) trasforma l'emendamento 2.1, al quale aveva aggiunto firma, nell'ordine del giorno n. 2, che viene accolto dal sottosegretario SISTO come raccomandazione. La proponente del testo (pubblicato in allegato al resoconto) non insiste per la votazione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22, il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.23.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.24 e 2.25, il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.26.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42 e 2.0.1, il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.0.2.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.0.3, stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5, la Commissione passa alla votazione dell'articolo 2 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati: esso è approvato all'unanimità.

Si passa all'articolo 3 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento 3.4; indi il GOVERNO si rimette alla Commissione, che respinge a maggioranza tale emendamento 3.4.

Il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento 3.5, sul quale il GOVERNO si rimette alla Commissione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) dichiara voto favorevole all'emendamento 3.5, che risolve una *vexata quaestio*, fonte di distorsioni applicative che valeva la pena di modificare in questa sede.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.5.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 3.6 e 3.7, essendo stati ritirati gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, si passa all'emendamento 3.13, al quale la senatrice GAUDIANO (*M5S*) aggiunge firma.

Previ parere contrari di RELATORE e GOVERNO, l'emendamento 3.13 è respinto dalla Commissione.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) aggiunge firma all'emendamento 3.14 e lo ritira.

Essendo stato ritirato l'emendamento 3.15, si passa alla votazione dell'articolo 3 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati: esso è accolto all'unanimità dalla Commissione.

Si passa all'articolo 4 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.0.1.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo 4 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 5 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, l'emendamento 5.9 – sul quale il RELATORE esprime parere contrario ed il GOVERNO si rimette alla Commissione – è respinto.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.10 e 5.11, il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.12.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 5.13, preferendo convergere sull'emendamento 5.16 nella medesima materia.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.14 e 5.15, l'emendamento 5.16 – previo parere contrario del RELATORE e dichiarazione del GOVERNO di rimettersi alla Commissione – risulta respinto a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.17 e 5.18, la senatrice ROSOMANDO (*PD*) illustra l'ordine del giorno n. 1 (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto), nel quale era stato trasformato l'emendamento 5.19.

Il sottosegretario SISTO, pur propenso ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, invita i proponenti a modificarne il testo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) preferirebbe che rimanesse la parola «automatico», ma accede alla fine al testo suggerito dal Governo.

L'ordine del giorno n. 1 testo 2 (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto) riceve il parere favorevole del RELATORE ed è pienamente accolto dal GOVERNO. Su di esso aggiungono firma, anche a nome dei componenti dei rispettivi Gruppi, i senatori MAIORINO (*M5S*), BALBONI (*FdI*), PILLON (*L-SP-PSd'Az*), Fiammetta MODENA (*FIBP-UDC*), CRUCIOLI (*CAL-Alt-PC-IdV*), GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) e GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*).

La senatrice PIARULLI (*M5S*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 testo 2 che, posto ai voti, è approvato all'unanimità dalla Commissione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 e 5.24, la senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 5.25, in quanto assorbito dall'ordine del giorno testé approvato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) aggiunge firma all'emendamento 5.26, sul quale il RELATORE esprime parere contrario e il GOVERNO si rimette alla Commissione, che lo respinge.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo 5, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 6 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 6.1, il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere contrario all'emendamento 6.2 che, posto ai voti, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Essendo stato ritirato l'emendamento 6.3, la senatrice GAUDIANO (*M5S*) aggiunge firma all'emendamento 6.4: su di esso il RELATORE esprime parere contrario mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, la quale respinge l'emendamento.

Il senatore LOMUTI (*M5S*) si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 6.5 in un ordine del giorno, ma – espressi i pareri contrari di RELATORE e GOVERNO – accede alla decisione di votare il testo originario: tale emendamento 6.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione approva poi l'articolo 6 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, all'unanimità.

Si passa all'articolo 7 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, l'emendamento 7.1 è respinto all'unanimità dalla Commissione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.0.1, la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) trasforma l'emendamento 7.0.2 (a cui aveva aggiunto firma) nell'ordine del giorno n. 3, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Previ pareri favorevoli del RELATORE e l'accoglimento da parte del GOVERNO, l'ordine del giorno n. 3 – al quale aggiungono firma, a nome anche dei componenti dei rispettivi Gruppi, i senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), Fiammetta MODENA (*FIBP-UDC*), BALBONI (*FdI*), MIRABELLI (*PD*), MAIORINO (*M5S*), GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) e GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*) – è approvato a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione poi approva, con separate votazioni, gli articoli 7 e 8 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione congiunta, è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 29 giugno, alle ore 15 o comunque alla prima sospensione dei lavori d'Aula se successiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2419

G/2419/1/2 (testo 2) (già emdt 5.19)

MIRABELLI, NANNICINI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2419,
premessi che:

differentemente dalle tariffe che fissavano valori inderogabili validi *erga omnes*, l'equo compenso, previsto nel disegno di legge *de quo*, interviene solo nei casi in cui vi sia un forte squilibrio nei rapporti di forza contrattuali tra grandi committenti e professionisti;

il disegno di legge in oggetto all'articolo 3 dispone che il professionista per ottenere l'equo compenso possa impugnare innanzi al tribunale competente la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo qualora si previsto un compenso determinato sotto la soglia dei parametri;

il provvedimento in titolo, inoltre, all'articolo 5, comma 5, prevede che ordini e collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale debba rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni dalla disciplina introdotta con il predetto disegno di legge;

tale previsione, relativamente alle prestazioni non coperte da clausola di esclusiva o riserva a favore dei liberi professionisti, determinerebbe sullo stesso mercato la concorrenza tra professionisti vincolati a presentare offerte non inferiori alla soglia dei parametri e soggetti, tra i quali strutture societarie e multinazionali, e professionisti abilitati a formulare offerte anche inferiori alla predetta soglia, causando effetti distorsivi e possibili riflessi negativi sulla tenuta del sistema delle Casse previdenziali;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di introdurre un sistema sanzionatorio significativo nei confronti dei committenti volto a sanzionare i committenti che corrispondono compensi sotto la soglia dei parametri previsti;

che il mancato avvertimento del cliente previsto dall'articolo 5, comma 5 del disegno di legge non comporti sanzioni sul piano deontologico;

che le sanzioni contemplate dal predetto articolo 5, comma 5, del disegno di legge non possano comportare in nessun caso la radiazione del professionista.

G/2419/1/2

MIRABELLI, NANNICINI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, A.S. 2419,

premesso che:

differentemente dalle tariffe che fissavano valori inderogabili validi *erga omnes*, l'equo compenso, previsto nel disegno di legge *de quo*, interviene solo nei casi in cui vi sia un forte squilibrio nei rapporti di forza contrattuali tra grandi committenti e professionisti;

il disegno di legge in oggetto all'articolo 3 dispone che il professionista per ottenere l'equo compenso possa impugnare innanzi al tribunale competente la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo qualora si previsto un compenso determinato sotto la soglia dei parametri;

il provvedimento in titolo, inoltre, all'articolo 5, comma 5, prevede che ordini e collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale debba rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni dalla disciplina introdotta con il predetto disegno di legge;

tale previsione, relativamente alle prestazioni non coperte da clausola di esclusiva o riserva a favore dei liberi professionisti, determinerebbe

sullo stesso mercato la concorrenza tra professionisti vincolati a presentare offerte non inferiori alla soglia dei parametri e soggetti, tra i quali strutture societarie e multinazionali, e professionisti abilitati a formulare offerte anche inferiori alla predetta soglia, causando effetti distorsivi e possibili riflessi negativi sulla tenuta del sistema delle Casse previdenziali;

impegna il Governo a:

introdurre, in sede di approvazione del primo provvedimento utile, un sistema sanzionatorio automatico e significativo nei confronti dei committenti volto, indipendentemente dalla natura giuridica della prestazione professionale soggetta a parametri, a sanzionare i committenti che corrispondono compensi sotto la soglia dei parametri previsti;

disporre che il mancato avvertimento del cliente previsto dall'articolo 5, comma 5 del disegno di legge in titolo non costituisca violazione di disposizioni deontologiche;

disporre che le sanzioni contemplate dal predetto articolo 5, comma 5, del disegno di legge in esame non possano comportare in nessun caso la sospensione o la radiazione del professionista.

G/2419/2/2 (già emdt 2.1)

CONZATTI

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2419, impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere la previsione anche alle professioni diverse da quelle di cui alla citata normativa.

G/2419/3/2 (già emdt 7.0.2)

CONZATTI

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2419,

premessi che:

la disposizione che attribuisce ai pareri di congruità il valore di titolo esecutivo presenta un carattere particolarmente innovativo;

è necessario agevolare l'esercizio dei poteri dell'AGCOM, in modo da contemperare le esigenze di tutela del decoro della professione con quelle di promozione della concorrenza nell'attuazione della nuova disciplina sull'equo compenso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che gli ordini e i collegi professionali trasmettano, ogni anno, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri sulla congruità dei compensi e degli onorari pattuiti tra committente e professionista, emessi ai sensi del disegno di legge in esame, affinché l'Autorità eserciti i poteri di *advocacy* alla stessa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 28 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 136

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ISPI (ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE), AMBASCIATORE GIAMPIERO MASSOLO, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 975 (ITALIA E AFRICA TRA AREE DI CRISI, OPPORTUNITÀ E POSSIBILITÀ DI PARTENARIATO)

Plenaria

140^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il presidente Stefania CRAXI, in sostituzione del relatore Porta, subentrato al senatore Giacobbe, non più componente della Commissione, illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Porta, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2342-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2632) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), pur condividendo l'opportunità di approvare l'accordo in questione, reitera, tuttavia, l'esigenza di procedere ad una serie di approfondimenti informali, riservandosi di comunicare i nominativi relativi.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1377**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

BILANCIO (5^a)

Martedì 28 giugno 2022

Plenaria**577^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 8 del decreto-legge, recante le disposizioni finanziarie, provvede, nei commi da 1 a 3, agli oneri derivanti dalle diverse disposizioni che comportano maggiori spese per la finanza pubblica. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare l'inserimento dell'articolo 6-bis, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 321 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE conferma sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo sul testo, appena reso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e della modifica intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio, sia per quanto concerne la condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17, sia per quanto riguarda l'osservazione in merito all'opportunità di espungere l'articolo 20. Con riferimento alle altre modificazioni introdotte al testo in esame, per quanto di competenza, segnala quanto previsto dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 4, inserita in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10, 4.14 (testo 2), e 4.15, sui quali la Commissione bilancio ha espresso alla 14^a Commissione parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre valutare se ribadire il suddetto parere, con il ripristino del testo approvato dalla Camera. In relazione all'articolo 11, comma 3, occorre aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa ivi prevista. Propone di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle lettere *g*) e *h*) del comma 2 dell'articolo 17, inserite in seguito all'approvazione dell'emendamento 16.7 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Segnala altresì l'inserimento, nell'Allegato A, n. 8), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), risultante dall'approvazione dell'emendamento 20.0.13 (testo 2), non esaminato dalla Commissione bilancio, osservando che, sull'emendamento 20.0.13, la Commissione bilancio ha reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre avere conferma dell'assenza di oneri. Sulle restanti modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, già reso sui corrispondenti emendamenti presentati presso la 14^a Commissione. Occorre valutare gli emendamenti 17.204 e 17.205, che modificano le sopra richiamate lettere *g*) ed *h*) del comma 2 dell'articolo 17, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.200, che ripropone la parte non inserita all'Allegato A, n. 8, dell'emendamento 20.0.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso alla Commissione di merito parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Occorre richiedere la relazione tecnica altresì sulla riformulazione 20.0.200 (testo 2), che rispetto al testo base aggiunge l'attribuzione all'I-

stituto Superiore di Sanità delle funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (lett. *d*), con una serie di competenze di cui occorre valutare la sostenibilità a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce la valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 4, comma 1, lettera *e*), chiedendo quindi il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE chiede se si possa prospettare l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), considerato il carattere trasversale degli emendamenti che si sono concretizzati nella modifica alla lettera *e*) dell'articolo 4, comma 1, in materia di massimo edittale delle sanzioni, chiede un approfondimento, concordando con la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento su questo specifico punto.

Venendo agli ulteriori profili di criticità riguardanti il testo, concorda con l'aggiornamento al 2022 della decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3.

Condivide poi la valutazione di semplice contrarietà sulle lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari, prendendo atto della valutazione espressa dalla Commissione bilancio in sede di parere alla Commissione di merito e ricordando, peraltro, che il Governo, su questo specifico aspetto, aveva formulato un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Da ultimo, si esprime in senso non ostativo sulla modifica apportata nell'Allegato A, n. 8).

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene che le lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, non presentino alcun impatto di rilevanza finanziaria.

Pertanto, chiede che venga rivalutato il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, formulando una valutazione non ostativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento anche su questo specifico punto.

Il PRESIDENTE rinvia alla seduta antimeridiana di domani l'esame sia del testo che degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dei chiarimenti del Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, riguardo all'articolo 1, lettera e), ove si prevede la possibilità che una quota del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale possa essere vincolata ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, che andrebbe confermato che tale vincolo non incida sul volume delle prestazioni sanitarie garantite dal SSN, che in caso contrario andrebbero finanziate in altro modo, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla successiva lettera n), laddove si prevede la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto a tempo determinato e l'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN possa avvenire nel rispetto dell'invarianza di spesa. Per ulteriori osservazioni sul testo, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 319.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 1.9. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.8. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che subordina la verifica positiva della relazione tecnica aggiornata all'inserimento di alcune specifiche modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) *FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) *Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) *BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

(2297) *Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13^a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fornisce alcuni ragguagli sullo stato dell'esame del nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni presso la Commissione di merito, anche al fine di recepire indicazioni provenienti da associazioni di categoria.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai fini dell'espressione del parere della Commissione bilancio sui profili finanziari, occorre considerare che la Commissione di merito ha adottato un nuovo testo unificato sul quale la Ragioneria generale ha presentato puntuali proposte modificative, anche alla luce dell'interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(758) *Marco PELLEGRINI ed altri. – Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari*
(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) sollecita il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende atto del sollecito, ricordando che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'intendimento di inviare una lettera al Presidente del Senato, per stigmatizzare l'atteggiamento, a suo avviso irrispettoso, tenuto dal vice presidente di turno, senatore La Russa, nel corso della seduta dell'Assemblea dello scorso 22 giugno.

In tale circostanza, le affermazioni del vice presidente La Russa sono risultate irrispettose del ruolo e delle funzioni della Commissione bilancio, impegnata nell'esame, per il parere sui profili finanziari, del maxiemendamento del Governo al disegno di legge n. 2598 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).

Si riserva, peraltro, di condividere la bozza di missiva con i rappresentanti dei Gruppi, essendo necessario tutelare il ruolo dell'intera Commissione.

Peraltro, ricorda come il vice presidente La Russa abbia già tenuto una simile condotta, a suo avviso irrispettosa, nel corso dell'ultima sessione di bilancio, sempre in sede di predisposizione del parere sui profili finanziari del maxiemendamento del Governo.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene opportuno che la lettera del Presidente sia inviata a nome della Commissione bilancio.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede incidentalmente un chiarimento sulla dinamica della vicenda prima illustrata, a cui il PRESIDENTE fornisce risposta.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) si riserva di esaminare in maniera obiettiva la bozza di lettera che il Presidente vorrà condividere con i rappresentanti dei Gruppi, senza condizionamenti legati ad appartenenze di partito, ma soltanto ai fini della tutela dei diversi ruoli istituzionali.

Da ultimo, ritiene che modalità più ordinate di esame dei provvedimenti agevolerebbero i lavori sia delle Commissioni che dell'Assemblea.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) condivide l'iniziativa del Presidente finalizzata a chiedere che le funzioni della Commissione bilancio siano debitamente rispettate.

D'altra parte, a fronte di una Commissione che ha dimostrato, in questi quattro anni, un'estrema disponibilità ad esaminare provvedimenti in sede sia referente che consultiva, senza mai risparmiarsi, risulta inaccettabile l'accusa per cui proprio tale organo sia responsabile di una dilazione dei tempi dei lavori parlamentari.

Altresì, va ricordato che l'espressione dei pareri richiede ponderate attività di approfondimento e di acquisizione degli avvisi da parte del Governo.

Ritiene quindi necessaria l'iniziativa del presidente Pesco, a tutela della dignità e del ruolo dell'intera Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 28 giugno 2022

Plenaria

324^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1442) TURCO e altri. – Disposizioni in materia di tassazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione delle relative aliquote fiscali

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE, su richiesta del relatore, senatore MARINO (*IV-PSI*), propone di rinviare l'esame del disegno di legge alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE constata l'assenza del rappresentante del Governo e la mancanza del numero legale per avviare l'esame in sede redigente.

Rinvia quindi l'esame in sede redigente dei disegni di legge nn. 2425 e 2555, in materia di riforma dei gruppi bancari cooperativi, ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che i documenti depositati dai soggetti intervenuti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1176 concernente l'autorizzazione all'esercizio dei depositi fiscali di prodotti energetici, sono stati pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 28 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 212

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, INVERVENUTI
IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE N. 2527 (FONDO
COMUNITÀ EDUCANTE) E N. 2611 (PATTI DI COMUNITÀ)*

Plenaria

320^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sottopone alla valutazione della Commissione l'elenco delle audizioni informali proposte in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta che la Commissione ha deciso di svolgere, su proposta del senatore Cangini.

Su tale programma di audizioni informali conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di svolgere un'audizione informale del prof. Franco Vaccari, presidente dell'Associazione Rondine – Cittadella della pace, ricordando il sostegno della senatrice a vita Segre a tale associazione e alle sue attività.

Propone inoltre di chiedere il deferimento di due affari assegnati, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario, che ricorre nel 2024, della creazione della Scuola di musica di Fiesole e, su iniziativa del senatore Cangini, per le celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore Gaspare Spontini, che ugualmente ricorrono nel 2024.

Concorda la Commissione.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) chiede di riprendere il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 2147, recante «Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti», già avviato e prossimo alla conclusione.

Si unisce il senatore VERDUCCI (*PD*).

Il senatore MARILOTTI (*PD*) chiede di riprendere l'esame dell'affare assegnato sul rilancio del comparto archivistico (n. 873), completando il ciclo di audizioni previste.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda l'importanza del ciclo di audizioni in merito alla candidatura della Cucina di casa italiana a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco (affare assegnato n. 1209), che sarà avviato domani.

Il PRESIDENTE alla luce degli interventi, propone alla Commissione di svolgere prioritariamente le audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 e all'affare assegnato n. 873, di svolgere quelle in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e sulla lettura su carta nonché quelle in merito all'affare assegnato n. 1209, con l'obiettivo di concluderle entro il mese di luglio.

Concorda la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), che desidera esprimere, in una sede formale come la seduta della Commissione, un convinto ringraziamento e un sincero apprezzamento per il ruolo svolto dal presidente Nencini nel corso dell'esame, particolarmente travagliato, del disegno di legge n. 2598, di conversione in legge del decreto-legge n. 36: un ruolo di difesa del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, della funzione del Senato e in generale del Parlamento.

Si associa unanime la Commissione.

Il presidente NENCINI ringrazia di cuore: considera un privilegio raro aver potuto lavorare, in quella sede, con una coralità e convergenza di posizioni davvero significative.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), a integrazione del suo intervento, esprime a nome di tutta la Commissione un ringraziamento particolare, per il lavoro svolto in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2598, al consigliere Capo ufficio della segreteria della Commissione, dottoressa Giammusso, al consigliere del Servizio studi dottor Fucito e a tutto il personale della segreteria della Commissione.

Si associa unanime la Commissione.

La senatrice CORRADO (*CAL-Alt-PC-IdV*) preannuncia che chiederà di poter avviare la discussione del disegno di legge a sua firma n. 2254, recante «Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura».

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MARILOTTI (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Si sofferma, in primo luogo sull'articolo 3, che, ai commi da 1 a 4, istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale – da realizzarsi in un arco temporale superiore ai dieci anni. Si tratta di interventi aventi ad oggetto, tra l'altro, la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, ristrutturazione e ampliamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto degli arredi, il miglioramento antisismico delle sedi e infrastrutture già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Quanto alle modalità di utilizzo delle risorse, vengono richiamate diverse disposizioni, tra cui l'articolo 33, comma 1, della legge n. 166 del 2002, che equipara le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera alle opere destinate alla difesa militare. Segnala che l'articolo 33 in questione conferma, che, qualora tali opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili

o aree vincolate, restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura (MiC) ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8, che reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali; infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali. Per lo svolgimento delle suddette attività, il comma 3 consente all'Osservatorio di stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni: il riferimento è a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi – per quanto di competenza della Commissione – gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le istituzioni universitarie e il CONI (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'articolo 9, comma 7, stabilisce che l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, possono essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro. La disposizione in esame modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011. Ricorda che il richiamato articolo 12 include espressamente tra le Amministrazioni dello Stato utilizzatrici la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, ivi comprese le Agenzie fiscali. Sono comunque fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della cultura. Il medesimo articolo 12 prevede l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, incluso il Ministero della cultura, di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (ossia non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore unico») sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

L'articolo 11, comma 1, reca alcune disposizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto, compresi i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Il medesimo articolo 11, al comma 2, infine, prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza che prevedeva, fino alla conclusione del medesimo anno scolastico, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva; è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. La soppressione di tale obbligo è stata rappresentata anche nell'ordinanza del Ministro della salute 15 giugno 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie» (all'art. 1, comma 7). Il Ministero dell'istruzione ha quindi diramato, in data 16 giugno 2022, un'apposita nota sulle misure precauzionali da adottare durante gli esami di Stato.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire, dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore MARILOTTI (PD) propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 396)

(Parere al Ministro dell'istruzione a sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che il relatore sul provvedimento in titolo, senatore Lanièce non può essere presente nella seduta in corso e che la senatrice Saponara è incaricata di svolgere la relazione introduttiva in sua vece; si riserva di conferire nuovamente l'incarico di relatore al senatore Lanièce per completare l'esame.

Prende atto la Commissione.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo; richiama in primo luogo i presupposti normativi in forza dei quali è adottato, che individuano un elenco di contributi (con indicazione della specifica fonte normativa di spesa) dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Lo stanziamento complessivo, iscritto nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati, è ripartito con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni par-

lamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti; al riguardo, segnala che al momento tale documentazione, non risulta essere disponibile. Specifica poi che lo schema in esame riguarda esclusivamente il riparto dello stanziamento iscritto sul cap. 1261 nello stato di previsione del Ministro dell'istruzione per il 2022. Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere unitamente ad una relazione, nella quale si dà conto dell'avvenuta verifica «sulla efficienza, efficacia e rispondenza alle finalità della legge dell'impiego delle risorse» da parte degli enti beneficiari, attraverso la verifica dei bilanci consuntivi relativi all'esercizio finanziario corrente trasmessi dai beneficiari congiuntamente a relazioni dettagliate riguardanti le attività poste in essere nel corso dell'anno.

Lo stanziamento complessivo per il 2022, pari a 1.006.160 euro, risulta invariato rispetto a quello relativo agli anni dal 2019 al 2021; rispetto al riparto per l'anno 2018, si registra un incremento complessivo pari all'1,62 per cento. Rileva peraltro che nel corso degli anni precedenti il contributo complessivo si è andato a lungo riducendo, prima dell'inversione di tendenza degli ultimi anni, sicché l'entità degli importi spettanti a beneficiari è minore rispetto a quanto originariamente previsto dalle disposizioni normative con cui era stato a suo tempo autorizzato il contributo statale.

Quanto al riparto in esame, il Governo fa presente che in considerazione della invarianza della somma complessiva rispetto all'anno finanziario 2021 e alla mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sulla ripartizione del 2021, si è provveduto a mantenere la stessa ripartizione. Al riguardo, segnala che su quello schema di riparto, esaminato il 12 maggio 2021, la Commissione espresse un parere favorevole, invitando l'Esecutivo «a trasmettere, unitamente allo schema annuale di riparto, copia dei rendiconti annuali degli enti, come prescritto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate» e che a tale sollecito non risulta che il Governo abbia dato riscontro.

Illustra poi nel dettaglio il riparto dello stanziamento complessivo nei confronti degli enti interessati.

Si apre il dibattito.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) ritiene utile un approfondimento in merito all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, rilevando l'esiguità dello stanziamento previsto.

Si unisce il senatore AIROLA (*M5S*), che condivide l'esigenza di disporre dei rendiconti annuali degli enti, come segnalato nella relazione introduttiva.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) ribadisce l'esigenza, manifestata anche in occasione dell'esame del precedente decreto di riparto, di valutare l'entità del contributo previsto a favore del Museo internazionale della ceramica di Faenza, che considera del tutto incongrua vista la sua importanza, e in particolare di sapere se il Museo riceva contributi pubblici in applicazione di altre norme.

Il PRESIDENTE si unisce alla senatrice De Lucia; auspica che gli approfondimenti richiesti possano essere svolti prima della conclusione dell'esame, previsto in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 (n. 394)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

La relatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, recante l'approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Richiama i presupposti normativi in forza dei quali l'atto è adottato, segnalando che la disponibilità finanziaria complessiva per il triennio in esame è pari a 390 milioni di euro (di cui 50 milioni per il 2022, 100 per il 2023 e 240 per il 2024), e rammenta che le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministero della cultura (MiC) trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati.

I singoli interventi ammessi al finanziamento sono allegati allo schema di decreto ministeriale. L'articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul programma, sulla base del cronoprogramma degli interventi che beneficiano del finanziamento. Quanto all'articolo 3, esso dispone in merito alle modalità di definanziamento degli interventi programmati, in caso di mancata attuazione degli stessi. L'articolo stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante. La Relazione illustrativa consente di ricostruire l'*iter* seguito per la definizione del programma in esame. Le richieste totali pervenute da tutti gli uffici periferici e le direzioni generali – in particolare – sono state superiori agli stanziamenti in bilancio. Rispetto alle risorse disponibili per il triennio 2022-2024, pari come detto a 390 milioni di euro, l'ammontare complessivo delle proposte

è stato pari a quasi 463 milioni per il medesimo triennio. La Direzione generale per il Bilancio ha predisposto un'ipotesi di programmazione (con le risorse disponibili) che ha comunque rispettato l'ordine di priorità degli interventi rappresentato dagli uffici periferici e delle modifiche proposte dalle Direzioni generali.

Illustra quindi nel dettaglio a proposta di riparto del finanziamento complessivo fra settori, soffermandosi anche sulla distribuzione, a livello regionale, degli importi destinati alla programmazione degli interventi sul patrimonio culturale per il complesso del triennio 2022-2024. Dopo aver richiamato i contenuti del parere formulato dalla Commissione sul precedente schema di riparto (atto del Governo n. 324), esprime apprezzamento per la scelta del Governo di dar seguito alla prima osservazione ivi formulata, anticipando al mese di giugno la presentazione dello schema di riparto che, lo scorso anno, era avvenuta a novembre, quindi in prossimità del termine dell'esercizio finanziario. Quanto alle restanti sollecitazioni della Commissione, osserva che di esse non si trova riscontro nello schema in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (n. 1118)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice CORRADO (*CAL-Alt-PC-IdV*) ricorda che la Commissione ha già svolto alcune audizioni informali e ha acquisito contributi scritti sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici, disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. L'affare assegnato è stato da lei proposto alla luce degli interventi di rappresentanti di collezionisti e dei loro legali, di commercianti di monete antiche e di docenti universitari, nell'ambito di un convegno dal titolo «Stati generali della numismatica» svolto nel mese di febbraio presso il Senato, nei quali – senza contraddittorio – è stata messa in discussione la proprietà statale del patrimonio numismatico, una tesi a suo avviso anticulturale. Taluni dei partecipanti a quel convegno hanno successivamente sostenuto che vi fosse un favore per quella tesi, con possibili esiti normativi in tal senso. Ricorda i meriti del commercio e del collezionismo delle monete antiche, da cui trae origine la numismatica in senso moderno e rammenta che il commercio delle monete antiche, a legislazione vigente, può avere legittimamente ad oggetto solo quelle in commercio prima del 1909. Finalità dei portatori di interesse prima ricordati è quella di liberalizzare tale commercio, anche in base a un'interpretazione di una novella normativa del 2008 al Codice dei beni culturali, operata dal decreto legislativo n. 62 del 2008, in merito ai beni oggetto di tutela, con la quale è stata integrata la dicitura di «cose di interesse numismatico» con la specificazione

«che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio». Il carattere seriale dei reperti di carattere numismatico non giustifica tale previsione, se si considera l'importanza che può rivestire il ritrovamento anche di una sola moneta per fornire elementi di conoscenza di un contesto archeologico; parimenti non ha pregio il tema della decontestualizzazione delle monete, che mira a intervenire sul patrimonio numismatico presente nei musei favorendo la dismissione di monete considerate «doppioni». Sono posizioni che contraddicono l'approccio dell'archeologia moderna secondo cui tutti i reperti hanno un valore culturale e sono patrimonio dello Stato. Occorre dunque, a suo giudizio, ribadire le ragioni etiche della difesa del patrimonio culturale. Si sofferma poi su una recente modifica al Codice penale introdotta dalla legge n. 22 del 2022, con la quale si è a suo giudizio – e si augura inavvertitamente – aperta una falla nel sistema, a causa della mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dal territorio nazionale monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro.

Nell'evidenziare come occorra intervenire al riguardo, conclude presentando sin d'ora una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione ai disegni di legge nn. 2527 (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e 2611 (Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1118

La 7^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

– la Commissione ha svolto una rapida ma esauriente attività istruttoria, avviata con audizioni svolte in data 12 aprile 2022, finalizzata ad approfondire il valore culturale della moneta nei contesti archeologici e le criticità che riguardano la tutela del patrimonio numismatico di natura archeologica;

– è stata acquisita ulteriore documentazione scritta sull’importanza che, nell’ambito delle scienze storiche, lo studio delle monete all’interno del loro contesto archeologico ha assunto sin dai decenni centrali del ‘900 per la ricostruzione della circolazione monetale, della società e dell’economia nell’antichità, nel Medioevo e nella prima età moderna;

preso atto che:

– dopo profonde riflessioni teoriche sull’interpretazione dei rinvenimenti monetali, avviate in ambito anglosassone a partire dal 1965, anche in Italia si sono avuti importanti sviluppi nello studio del significato della moneta in rapporto al luogo e al contesto archeologico di rinvenimento, concretizzatisi in particolare nei convegni di Roma nel 1986 (*La moneta nei contesti archeologici. Esempi dagli scavi di Roma*, Istituto Italiano di Numismatica), nel 2011 (*Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto. I Workshop Internazionale di Numismatica – WIN*, Università degli Studi «La Sapienza») e nel 2018 (*Protocollo di studio e analisi della moneta proveniente da contesti archeologici pluristratificati - PRAMCAP*, Scuola Spagnola di Storia e Archeologia), nonché in quello di Trieste nel 2022 (*Fundmünzen & Co. – 30 years of ancient coin finds, VI cent. BC – VIII cent. AD*, Università degli Studi);

– l’archeologia come disciplina dotata di autonomia scientifica si è sviluppata, nel corso del ‘900, individuando un proprio metodo d’indagine – lo scavo stratigrafico –, e un proprio oggetto: lo studio delle testimonianze materiali dell’attività umana in rapporto con l’ambiente, di qualunque natura esse siano;

– l’Italia ha riconosciuto l’importanza culturale delle «cose di interesse numismatico» sin dalla prima normativa nazionale di tutela (legge n. 364 del 1909, art. 1);

– la medesima normativa ha riconosciuto l’interesse pubblico prevalente della conservazione e della trasmissione del patrimonio archeologico rinvenuto nel sottosuolo alle generazioni future, attraverso l’attribu-

zione della proprietà allo Stato di tutto ciò che fosse oggetto di rinvenimento (casuale o in seguito a ricerche) e possedesse interesse «storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico» (artt. 15 e 18);

– tale previsione venne integralmente recepita nell'evoluzione normativa successiva (legge n. 1089 del 1939, artt. 44 e 49) e nel Codice civile (del 1942 – art. 826), sino all'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 91);

– l'Italia ha inoltre sottoscritto la *Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico* a Londra il 6 maggio 1969 (ETS n. 66) e la sua revisione alla Valletta (Malta) il 16 gennaio 1992 (ETS n. 143), ratificando quest'ultima con L. 57/2015, per la sua «piena ed intera esecuzione» (art. 2);

– la Convenzione europea della Valletta (art. 1) recita:

«1. L'obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2. A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:

i) la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;

ii) i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;

iii) che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.

3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua»;

– con il decreto legislativo n. 62 del 2008 è stata apportata una modifica all'articolo 10, comma 4, lettera *b*) del Codice dei beni culturali, relativo ai beni oggetto di tutela, integrando la dicitura «le cose di interesse numismatico» con la specificazione «che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio»;

– tale novella, che impone di attribuire valore culturale unicamente alle monete dotate di caratteristiche di «rarità o pregio», costituisce un'eccezione nel sistema normativo del Codice dei beni culturali, dal momento che, nel caso degli altri beni (storici, artistici, archeologici, etnoantropologici, paleontologici), per essere considerati «beni culturali» è sufficiente un generico «interesse» nel caso di appartenenza pubblica (art. 10, c. 1), o un interesse riconosciuto quale «particolarmente importante» nel caso di appartenenza privata (art. 10, c. 3);

– sulla base di tale eccezione, in un recente congresso di giuristi, riunitisi presso l'Università «Tor Vergata» di Roma (18 maggio 2018) per discutere della «Tutela dei beni di interesse numismatico», diversi interventi hanno voluto rimarcare l'esclusione dalla categoria dei beni culturali dei beni numismatici privi di caratteristiche di «rarità o pregio» rinvenuti nel sottosuolo, allo scopo di svincolarli dal principio della proprietà statale *ope legis*, con particolare riguardo ai «beni seriali, decontestualizzati», così come ai «cocci di nessun valore o anche pezzi integri di cui sono pieni i musei»;

– nella stessa sede, si è rimarcato come l'articolo 12 del Codice dei beni culturali preveda una necessaria «verifica dell'interesse culturale» dei beni di appartenenza pubblica, allo scopo di includerli o meno nel patrimonio tutelato;

– con le recenti modifiche al Codice penale introdotte dalla legge n. 22 del 2022 – cosiddetta legge «Orlando-Franceschini» – si sono incrementate le misure a protezione del nostro patrimonio culturale e, in particolare, si sono rafforzate quelle volte a contrastare il fenomeno dell'uscita senza controllo dai confini nazionali delle «cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione» (art. 518-*undecies*), ma non si è prevista alcuna misura nel caso questo avvenga per cose di valore inferiore ai 13.500 euro, per le quali è sufficiente la presentazione agli uffici competenti per la vidimazione di una dichiarazione di valore economico; va notato che molte monete poste in vendita in Italia hanno prezzo di vendita inferiore ai 13.500 euro;

valutato che:

– appare indiscutibile che le monete «che si trovino nel suolo o sott'acqua» facciano pienamente parte del patrimonio archeologico e che quest'ultimo vada difeso in ogni modo dalla dispersione prodotta dalle ricerche non autorizzate e dal commercio clandestino di reperti, in quanto «fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico», come l'Italia si è più volte impegnata a fare con i suoi *partner* del Consiglio d'Europa;

– con la novella recata dal decreto legislativo n. 62 del 2008 si è volutamente creata un'anomalia nella normativa di tutela per quanto riguarda i beni numismatici, isolandoli rispetto a tutti gli altri beni potenzialmente oggetto di rinvenimento «nel sottosuolo o sui fondali marini» (art. 91 Codice), dal 1909 appartenenti allo Stato in forza di legge;

– le recenti valutazioni giuridiche intorno al dettato del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* per quanto riguarda, in particolare, i beni numismatici, ignorano volutamente lo sviluppo delle scienze archeologiche negli ultimi cento anni e l'importanza di ogni minuto reperto, seriale o non seriale, per la ricostruzione del quadro della cultura materiale, delle

produzioni e dei commerci, dell'economia e della società di un certo luogo in una data epoca, a esclusivo beneficio del privato collezionismo;

– non solo, svilendo il valore culturale del reperto archeologico «povero», includendo tra questi le monete prive di caratteristiche di «rarietà o pregio», ed escludendone l'interesse nel momento in cui sia stato «decontestualizzato», ovvero strappato al luogo di secolare giacitura in un deposito di natura archeologica, si incentiva l'attività di ricerca e scavo clandestino, in particolare quella, foriera di enormi danni al patrimonio archeologico, effettuata per mezzo del *metal-detector*, estremamente diffusa in Italia e recentemente inclusa tra i reati contro il patrimonio culturale (legge n. 22 del 2022 – «Orlando-Franceschini») compresi nel codice penale (all'art. 707-bis), almeno per quanto riguarda le aree di riconosciuto interesse archeologico;

– un'ampia casistica di ricerche pubblicate o in corso di pubblicazione dimostra come l'analisi integrale dei rinvenimenti numismatici da una specifica area siano essi casuali o da scavo archeologico – fornisca elementi di straordinario valore scientifico per la ricostruzione storica del periodo interessato, che può essere, ad esempio, l'antichità della Magna Grecia (progetto di censimento integrale «*La moneta a Elea/Velia. Restauro, studio e valorizzazione*» in convenzione tra la Soprintendenza di Salerno e Avellino, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno e la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni), l'epoca romana, come nel caso di Pompei (si vedano i volumi della serie *Pompei. Rinvenimenti monetali* in corso di pubblicazione da parte dell'Istituto Italiano di Numismatica, Roma, e numerosi studi di ricercatori delle Università di Napoli e Salerno) o di Aquileia (si vedano i volumi della serie *Ritrovamenti monetali di età romana nel Friuli Venezia Giulia*, 2020), o il Medioevo (*La moneta nel Lazio tardoantico. Circolazione, economia e società tra IV e VII secolo* di F. Marani, 2020);

– la mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dall'Italia monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro facilita il mercato clandestino di beni già interessati da un traffico illegale molto intenso, facilitato dalle loro piccole dimensioni;

impegna il Governo:

a) a valutare la possibilità di specificare nella normativa di settore (Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art. 91) che «le cose da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato» a prescindere da qualunque valutazione, nel caso di beni mobili, delle loro caratteristiche di rarità o pregio e senza che sia necessario, una volta riconosciuta la loro natura archeologica, avviare un procedimento di verifica ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) a valutare la possibilità di introdurre, per quanto riguarda nello specifico i beni numismatici di epoca antica e medievale, a prescindere dalle loro caratteristiche di rarità o pregio, un obbligo da parte dei commercianti di settore di fornire agli acquirenti documentazione sulla loro autenticità e sulla legittima provenienza ai sensi dell'art. 64 del Codice dei beni culturali, e, da parte dei collezionisti, di conservare tale documentazione a riprova della fonte di acquisizione del bene.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 28 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 9 alle ore 11,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FMI – FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, AN.BTI, CLIA, ASSO.CAR., ASSITERMINAL, ASSARMATORI, UNASCA, CONFARCA, ANVU E ANCUPM, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÈ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ACI, ASSTRA, CNA, CONFTRASPORTO, ANCI, ANPCI E UNCEM, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 (CONVERSIONE IN

LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2022, N. 68, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÈ IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 28 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 263

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,40
(sospensione: dalle ore 13,15 alle ore 13,20)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI E DI LEGAMBIENTE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO N. 1017 (AFFARE SULLE PROBLEMATICHE DI ACCESSIBILITÀ, VIVIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI, IN UN'OTTICA TERRITORIALE, PER QUANTO ATTIENE ALLO SVILUPPO TURISTICO, ECONOMICO E SOCIALE)

Plenaria

245^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), il quale rileva che l'articolo 1 reca misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, che ha evidentemente risvolti anche per il comparto turistico. In particolare: il comma 1 estende agli interventi inseriti nel Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo le misure di accelerazione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) già previste per gli interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); il comma 2 riduce il termine entro il quale il soprintendente può richiedere che gli interventi suddetti siano sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico; il comma 3 autorizza la società Giubileo 2025 a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal Programma dettagliato; i commi 4 e 5 autorizzano Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo.

Dà indi conto dell'articolo 2, che reca misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio, mentre l'articolo 3 riguarda l'adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Illustra quindi l'articolo 4, che introduce disposizioni sul trasporto marittimo di passeggeri, sugli adeguamenti infrastrutturali portuali e sulla laguna di Venezia. Il comma 1, per garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, autorizza il Commissario straordinario a realizzare un ulteriore punto di attracco temporaneo, da realizzare nell'area di Chioggia. Il comma 4 modifica la disciplina dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che viene ridenominata Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque. Dopo essersi soffermato sulle ulteriori previsioni dell'articolo 4, menziona anche l'articolo 5 relativo alla funzionalità dell'impianto funiviario di Savona. Al riguardo, fa presente che, secondo il comma 1, in caso di cessazione dell'at-

tuale concessione entro il 31 dicembre 2022 e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale provvede ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia nonché all'individuazione di un nuovo concessionario. Il comma 2 estende dal 31 agosto al 31 dicembre 2022 la corresponsione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 121 del 2021 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Evidenzia poi che l'articolo 6 interviene sul settore del trasporto aereo, con disposizioni volte ad accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), ad aumentare l'accesso ferroviario agli aeroporti nonché a incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali.

Quanto all'articolo 7, rileva che esso introduce, al comma 1, una serie di modifiche al codice della strada, complessivamente volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale.

Passando all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico locale e regionale, segnala che il comma 1, al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché della mobilità locale nelle sue diverse modalità, trasforma l'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale in «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile». I commi da 2 a 5 definiscono nel dettaglio i nuovi compiti affidati all'Osservatorio, anche in relazione all'attività dei *mobility manager* d'area, aziendali e scolastici, nonché gli strumenti e le risorse dei quali esso si può avvalere.

Accenna altresì all'articolo 10, recante disposizioni in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, nonché per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In proposito, sottolinea che il comma 1 integra l'articolo 44 del «decreto-legge semplificazioni» del 2021, con il quale è stata definita una procedura speciale in relazione ad alcune opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, specificamente indicate nell'Allegato IV al citato provvedimento. Le disposizioni ora introdotte precisano che le procedure di VIA semplificate, previste per le opere inserite nel PNRR, si applicano a tutti gli interventi dell'Allegato IV e stabiliscono che, in relazione agli interventi dell'Allegato IV per la cui realizzazione è nominato un Commissario straordinario, viene applicata, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, anche la riduzione dei termini.

Tenuto conto degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, fa notare inoltre che, in base al comma 2, in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, il versamento a carico del soggetto committente della somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che dovrebbe essere destinato al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e consulenza. Al contempo, per assicurare la funzionalità del medesimo Consiglio superiore dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro il 2022 e di 3,2 milioni per il 2023. Il comma 3 precisa che l'esonero dal versamento del contributo si applica esclusivamente ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame e che non si procede al rimborso delle somme già versate.

Riepiloga brevemente i contenuti dell'articolo 11 sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, segnalando che: il comma 1 proroga al 30 settembre 2022 l'obbligo dell'uso delle mascherine FFP2 su tutti i mezzi di trasporto elencati all'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021- fatta eccezione per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone di trasporto – nonché per l'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; il comma 2 sopprime l'uso delle mascherine per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022.

L'articolo 12, al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Ricorda infine che la Commissione di merito ha fissato a martedì 5 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti e che dunque sarebbe preferibile rendere il parere entro tale data.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE rende noto che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Invita pertanto il Viceministro a farsi carico

di sollecitare, nelle opportune sedi, il Governo affinché si possa proseguire fattivamente nella discussione.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1921) RIPAMONTI ed altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha formalmente chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo unificato, adottato a base della discussione congiunta nella seduta del 24 marzo scorso, e che la Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso un parere non ostativo con osservazioni. Ricorda peraltro che domattina è prevista una riunione di maggioranza, alla presenza del ministro Garavaglia, in relazione alle ulteriori modifiche al citato testo unificato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il senatore ANASTASI (M5S), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 1217, preannuncia l'esigenza di apportare ulteriori correzioni al testo unificato, adottato a base della discussione congiunta nella seduta del 2 marzo scorso.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 28 giugno 2022

Plenaria

330^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La presidente MATRISCIANO fa presente che non è ancora pervenuta la comunicazione relativa allo scioglimento della riserva a seguito dell'espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni sul provvedimento in titolo. Specifica quindi che in seguito all'ufficialità dello scioglimento della riserva la Commissione potrà concludere speditamente l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2434) *Deputato BENAMATI e altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAUS (*PD*) specifica che il disegno di legge in esame è volto a delegare il Governo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e, in relazione ai criteri e principi direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, rileva, per quanto di competenza, che la lettera *a*) contempla il requisito del rilievo economico-sociale delle imprese, anche sotto il profilo della tutela occupazionale.

Per quanto riguarda i criteri per l'individuazione dei presupposti di accesso alla procedura, dà conto delle previsioni concernenti il numero dei dipendenti di cui alla successiva lettera *b*), che contiene altresì il richiamo al principio della salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

Dopo aver fatto presente che ai sensi della lettera *f*) l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro è compresa fra i requisiti per l'ammissione all'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, rileva che la lettera *n*) reca la previsione secondo la quale per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un determinato volume di affari l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria possa essere, in via provvisoria, disposta direttamente dal Ministro dello sviluppo economico.

La senatrice DRAGO (*FdI*) giudica eccessivamente elevato il requisito della presenza di almeno mille dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), tale da limitare fortemente la portata effettiva della disposizione.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) esprime la valutazione positiva della propria parte politica sul disegno di legge, che, comportando un intervento organico teso alla semplificazione dell'ordinamento in materia di crisi delle grandi imprese, è funzionale rispetto agli obiettivi di conservazione delle capacità produttive e dell'occupazione.

Il relatore LAUS (*PD*) considera accettabile il criterio numerico oggetto dell'intervento della senatrice Drago, rispondente a necessità tecniche, pur se sempre suscettibile di legittime valutazioni critiche.

Si riserva quindi di proporre successivamente un termine per la trasmissione di eventuali contributi finalizzati alla predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*) introduce l'esame dei profili di competenza del decreto-legge n. 68, segnalando in primo luogo il comma 2 dell'articolo 2, teso al riconoscimento di incentivi a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione allo svolgimento di specifiche funzioni concernenti le dighe e le opere di derivazione, mentre il successivo comma 3 destina parte delle risorse previste alle spese di missione del personale.

Segnala quindi l'articolo 3, comma 1, che prevede l'istituzione di un fondo destinato ad assicurare la funzionalità delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera anche mediante la realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale, rinviando, per quanto riguarda le procedure di affidamento, alle specifiche norme recate dal decreto-legge n. 77 del 2021, comprendenti le misure in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR.

Rileva che l'articolo 5, comma 2, estende le misure di cassa integrazione in favore dei lavoratori impossibilitati a svolgere la loro attività a causa della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, prevedendo inoltre la possibilità di riconoscimento da parte dell'INPS di un'ulteriore indennità, in continuità con le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020.

Richiama poi l'attenzione sul comma 1, lettera *b*), dell'articolo 11, volto all'estensione del termine entro il quale viene mantenuto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Valutata l'entità dei profili di competenza, la senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di approvare in tempi rapidi il parere destinato alla Commissione di merito.

La senatrice DRAGO (*FdI*) sostiene l'opportunità di sollecitare una soluzione normativa volta a consentire agli studenti degli istituti di istruzione superiore per il settore ittico di svolgere attività formative di carattere pratico a bordo delle imbarcazioni, accogliendo gli auspici dei dirigenti scolastici.

La presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*) si riserva una valutazione riguardo il tema oggetto dell'intervento della senatrice Drago. Informa inoltre in merito al proprio orientamento a inserire nella propria proposta di parere riferimenti relativi alla risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione sull'affare assegnato n. 149, in merito alla salute

e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario, nonché riguardo la questione delle sempre più frequenti aggressioni subite dal personale viaggiante del medesimo comparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai principi e criteri direttivi di delega specifici di cui all'articolo 2, il relatore NANNICINI (*PD*) segnala, per quanto di competenza, la lettera *c*) del comma 1, la quale, al numero 1), prevede, riguardo alla revisione dell'IRPEF, la finalità dell'incentivazione dell'offerta di lavoro e della partecipazione al mercato del lavoro, mentre la successiva lettera *e*) accorda priorità agli oneri di natura socio-sanitaria ai fini della trasformazione delle detrazioni in rimborsi.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 5, comma 3, in quanto volto a escludere che gli interventi normativi finalizzati al superamento dell'IRAP possano determinare aggravii sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Puntualizza infine che in base al principio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati non può comportare effetti circa la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali.

Preannuncia infine di riservarsi ulteriori approfondimenti ai fini della redazione della proposta di parere, in considerazione della complessità del provvedimento e dell'entità dell'impatto della revisione del sistema fiscale sul mondo del lavoro.

La senatrice FEDELI (*PD*) richiama l'attenzione sulla questione dell'armonizzazione del sistema di imposizione sul lavoro, nell'ottica di una riduzione del carico tributario.

Il relatore NANNICINI (*PD*) dichiara quindi la propria disponibilità a valutare eventuali proposte concernenti la predisposizione del parere.

La presidente MATRISCIANO propone di fissare il termine per la loro trasmissione alle ore 13 di lunedì 4 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 28 giugno 2022

Sottocommissione per i pareri

15^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15

La sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 28 giugno 2022

Plenaria**319^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Ilaria Fontana.*

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) rilevando che il decreto-legge in esame – che si compone di 13 articoli ed è assegnato in sede referente alla 8^a Commissione permanente – si muove in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in continuità con le misure introdotte dal decreto-legge n. 121 del 2021, prevedendo l'ulteriore snellimento degli *iter* amministrativi e autorizzativi volti ad accelerare la realizzazione di opere sostenibili. Contiene inoltre disposizioni finalizzate alla sperimentazione di nuove forme di mobilità e al potenziamento e al miglioramento della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Ulteriori obiettivi sono poi quelli di migliorare la sicurezza stradale e dei servizi di trasporto anche aereo, di agevolare la realizzazione delle infrastrutture idriche e rafforzarne il relativo controllo, di facilitare gli investimenti infrastrutturali nelle città di Roma, in vista del Giubileo 2025, di Venezia, al fine di potenziare il traffico crocieristico salvaguardando al contempo la tutela della laguna, e di

Savona, con riferimento alla funzionalità del suo impianto funiviario. Sono infine previste misure urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (d'ora in poi "MIMS"), disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima).

Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, si segnalano le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 reca misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. I commi 1 e 2 recano disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi compresi nel "Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma". Il comma 1 estende agli interventi inseriti nel suddetto Programma dettagliato, predisposto dal Commissario straordinario, le misure di accelerazione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale già previste per gli interventi inseriti nel PNRR disponendo che le procedure di VIA siano svolte nei tempi ridotti e secondo le modalità semplificate della c.d. VIA *fast track* di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* del Codice dell'ambiente. Il comma 2 riduce altresì da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro il quale il soprintendente può richiedere che gli interventi suddetti siano sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico.

L'articolo 2 reca misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio. Il comma 1 modifica la procedura di approvazione e il contenuto del regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, il cui ambito viene esteso anche alla dismissione delle stesse, disponendo, tra l'altro, che il regolamento sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata, invece che con decreto del Presidente della Repubblica. Il comma 2 prevede stanziamenti per il riconoscimento di incentivi ai dipendenti del MIMS di livello non dirigenziale che svolgano specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza, mentre il comma 3 individua le risorse necessarie per la copertura delle spese di missione del personale impegnato nelle suddette funzioni.

L'articolo 3 reca misure di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, prevedendo – al comma 1 – l'istituzione, nello stato di previsione del MIMS, di un fondo con una dotazione complessiva di 65 milioni di euro per il periodo 2022-2036 per assicurare la funzionalità delle Capitanerie di porto anche attraverso la realizzazione di interventi da eseguire in un arco tem-

porale ultradecennale per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze. All'affidamento delle opere sono applicate le disposizioni previste dal decreto-legge "semplificazioni" del 2021 per le opere inserite nel PNRR. I commi 5 e 6 modificano la disciplina dettata dalla legge di bilancio per il 2022 per la costruzione di caserme per l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Tra l'altro, viene eliminata la previsione di un programma ultradecennale, sostituito da un elenco di interventi, e la finalità dell'adeguamento antisismico viene sostituita da quella del miglioramento antisismico.

L'articolo 4 reca misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia. Il comma 1, per garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, autorizza il Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna a realizzare un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia. Per tale intervento il limite di spesa è fissato a 1 milione di euro per il 2022. Il comma 4 modifica la disciplina dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che viene ridenominata Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque. Tra l'altro: si elimina la previsione che attribuiva all'Autorità l'alta sorveglianza sugli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare; si rende facoltativo lo svolgimento dell'attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare; si chiarisce che il compito di riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare è circoscritto alle attività di propria competenza; si precisa il riparto di competenze tra l'Autorità e il comune di Venezia in materia di acque reflue e scarichi civili e industriali; si stabilisce che il decreto ministeriale di nomina del Presidente sia adottato d'intesa con il sindaco della Città metropolitana, invece che sentiti la regione Veneto e il Comune di Venezia; si chiarisce che il Presidente deve sottoporre le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice alla valutazione preventiva del Comitato di gestione; si stabilisce che i componenti del Comitato consultivo non debbano essere necessariamente esperti in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente; si prevede che, in sede di prima applicazione, lo statuto dell'Autorità è adottato sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia; si rende obbligatorio il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; si riduce il termine per l'espressione dei pareri che la Commissione tecnico-consultiva esprime sulle richieste di autorizzazione alla movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del conterminare lagunare. Il comma 5 demanda al Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della

sua laguna l'approvazione dell'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite per gli interventi nell'ambito della laguna.

L'articolo 6 interviene sul settore del trasporto aereo, con disposizioni volte ad accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), aumentare l'accesso ferroviario agli aeroporti nonché incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che per le opere inserite nei piani di sviluppo aeroportuale, ivi inclusi gli interventi di mitigazione e miglioramento ambientale, le procedure per la valutazione di impatto ambientale e il dibattito pubblico siano svolti nei tempi previsti per gli interventi inclusi nel PNRR, rispettivamente dal già citato articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'Ambiente e dall'articolo 46 del decreto-legge "semplificazioni" del 2021. Per le medesime opere sono inoltre dimezzati i termini per l'accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi e si prevede che, qualora comportino un miglioramento dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate, esse siano recepite in via prioritaria all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti. Il comma 3 estende talune delle suddette semplificazioni anche ai piani di sviluppo aeroportuale degli altri aeroporti di interesse nazionale.

L'articolo 7 introduce, al comma 1, una serie di modifiche al codice della strada, complessivamente volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale, tra le quali l'attribuzione di una qualificazione giuridica alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e l'intervento sull'inquadramento e sulla disciplina normativa dei «velocipedi elettrici». Il comma 3 proroga di ulteriori 12 mesi (portandolo da 12 a 24 mesi) il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

L'articolo 8 reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità. Al comma 2, lettera a) si prevede che l'"Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica sostenibile" – istituito presso il MIMS con la legge finanziaria del 2008, e la cui nuova denominazione viene attribuita al comma 1, al posto della precedente "Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale" – provveda, tra gli altri compiti, alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione dei dati trasportistici, economici e ambientali per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale integrata, ove possibile, con programmi di mobilità attiva e di soluzioni innovative di mobilità sostenibile nelle aree urbane.

L'articolo 10 – recante disposizioni in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, nonché per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici – contempla al comma 1 una novella dell'articolo 44, comma 3, del decreto legge "semplificazioni"

del 2021 (con il quale è stata definita una procedura speciale e semplificata in relazione ad alcune opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, specificamente indicate nell'Allegato IV al citato provvedimento) al fine di chiarire che le procedure di VIA semplificate, previste per le opere inserite nel PNRR, si applicano per tutti gli interventi di cui all'Allegato IV del decreto legge semplificazioni del 2021, indipendentemente dalla relativa fonte di finanziamento.

L'articolo 12, al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Lo stesso articolo disciplina la copertura degli oneri conseguenti, prevedendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

La presidente MORONESE fissa alle ore 18 del 30 giugno 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) il quale manifesta alcune perplessità con riferimento all'articolo 3 del decreto – legge in titolo, sottolineando come gli interventi finalizzati al "miglioramento" sismico – e non all'adeguamento sismico – si sono troppo spesso rilevati, alla luce dell'esperienza, come un inutile dispendio di risorse pubbliche.

Ulteriori perplessità manifesta poi con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera c), e comma 2, non risultando chiaro dal combinato disposto delle due previsioni in questione quale sia il rapporto fra i piani di sviluppo aeroportuale e le opere inserite nei medesimi, da un lato, e gli strumenti della pianificazione urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti, dall'altro.

La senatrice NUGNES (*Misto*) formula un giudizio negativo sul fatto che ancora una volta, in ordine all'esame di misure di significativa portata che investono per molti aspetti le competenze della Commissione, quest'ultima non risulta adeguatamente coinvolta. A questo riguardo giudica umiliante che, su un provvedimento come quello in titolo, la possibilità di interlocuzione della Commissione si riduca alla formulazione di un parere.

Nel merito non può poi non sollevare forti perplessità nei confronti di misure di semplificazione che si aggiungono a misure nello stesso senso già adottate mediante i più recenti provvedimenti di urgenza e rispetto alle quali risulta impossibile comprendere quali saranno i risultati che dalle medesime deriveranno.

Più in particolare deve inoltre manifestarsi preoccupazione rispetto alle modifiche in materia di VIA che rischiano di ridurre l'operatività dei meccanismi di tutela ambientale, così come analoghe perplessità suscitano le modifiche apportate alla disciplina dell'Autorità per la Laguna di Venezia.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) richiama in primo luogo l'attenzione sulle problematiche concernenti le infrastrutture idriche, rispetto alle quali sottolinea l'esigenza di una valutazione *ad hoc* anche in considerazione della situazione di grave riduzione degli approvvigionamenti idrici che sta interessando il Paese in questa fase, con ricadute pesanti sia sul piano economico sia su quello sociale.

Sotto un diverso profilo ritiene necessaria anche una valutazione approfondita sul tema della riconversione all'elettrico, in quanto le scelte sulle quali ci si sta in questo momento indirizzando a livello europeo potrebbero risultare particolarmente penalizzanti per una realtà italiana che, al momento, non risulta adeguatamente strutturata per consentire un passaggio di questo tipo nei tempi attualmente ipotizzati.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) manifesta anch'ella forti perplessità sul fatto che l'assegnazione del disegno di legge di conversione in esame non abbia visto il coinvolgimento diretto anche della Commissione ambiente in sede referente, giudicando inaccettabile il modo in cui viene sistematicamente pregiudicata la possibilità di interlocuzione della medesima su temi di significativa rilevanza ambientale, come sono quelli oggetto del provvedimento di urgenza in titolo.

Nel merito ritiene poi non condivisibili le ulteriori semplificazioni introdotte in materia di VIA, sottolineando che esse non riguardano solo i profili ambientali ma anche quelli concernenti la tutela dei vincoli archeologici.

Dopo aver rilevato la mancanza di un'adeguata attenzione per le problematiche afferenti la mobilità dei disabili, la senatrice si sofferma quindi sull'articolo 4 e sulle modifiche da esso apportate alla disciplina dell'autorità per la Laguna di Venezia, manifestando anche in questo caso sorpresa e contrarietà per il fatto che tali modifiche a tutto appaiono a ispirate tranne che alle esigenze di tutela della predetta Laguna.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 28 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DEL GRUPPO DI AMICIZIA DEL
BUNDESTAG GERMANIA-ITALIA*

Plenaria

312^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore CESARO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca una disciplina di delega al Governo per il

riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Il relatore ricorda che gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica, che, secondo *standard* di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, relativa prevalentemente alle applicazioni cliniche, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

La revisione di tale disciplina è contemplata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia ed approvato dalla Commissione europea. In particolare, nell'ambito della Missione 6 (Salute), Componente 2, c'è la riforma sulla revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli IRCCS. La riforma dovrà mirare a riorganizzare la rete degli IRCCS per: i) migliorare la qualità del Servizio sanitario nazionale (SSN), ii) potenziare il rapporto tra salute e ricerca e iii) operare un riordino del regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano. La riforma dovrà anche migliorare la governance degli IRCCS pubblici attraverso i) un miglioramento della gestione strategica, ii) una più efficace definizione dei loro poteri e delle loro aree di competenza e iii) una definizione più esaustiva delle norme sullo status del direttore scientifico degli IRCCS pubblici e del personale di ricerca. Una specifica sottomisura differenzierà infine gli IRCCS a seconda della loro attività (monospecialistici o generalisti), creerà una rete integrata degli IRCCS e faciliterà lo scambio di *know-how* tra gli IRCCS e tra questi e le altre strutture del SSN italiano.

Il PNRR prevede che la predetta riforma degli IRCCS sia attuata entro il 31 dicembre 2022 con l'adozione di uno o più decreti legislativi.

Passando a descrivere il contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che esso si compone di un unico articolo che, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli IRCCS sulla base di alcuni principi e criteri direttivi, definiti dalle lettere da *a*) a *q*).

Il provvedimento in esame non presenta profili di criticità ai fini del rispetto della normativa europea e pertanto il relatore illustra uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso relativi.

Presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che delega al Governo al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Ricorda, inoltre, che la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli IRCCS è prevista nell'ambito del PNRR, con l'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo entro il 31 dicembre 2022. Sottolinea, pertanto, l'urgenza del provvedimento.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, presenta uno schema di osservazioni non ostative con rilievi, integrato, rispetto alla versione già illustrata, alla luce della discussione svolta nella seduta precedente.

In particolare, nelle premesse si precisa che, secondo le disposizioni degli articoli 170 e 269 del regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose, purché non ostacolino i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri. Propone, quindi, di inserire un invito alla concreta applicazione dello schema di decreto, con riferimento agli animali da compagnia, mediante la prevista normazione secondaria, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/429, già direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale.

Inoltre, propone di invitare a valutare la necessità di prevedere un ristoro per le imprese del settore, direttamente interessate dai divieti imposti con il decreto, analogamente a quanto previsto per le imprese di allevamento di visoni e di altri animali da pelliccia.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La senatrice MASINI (*Misto-+Eu-Az*), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, di ratifica del cosiddetto Trattato del Quirinale, tra Italia e Francia.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-Alt-PC-IdV*) preannuncia il suo voto contrario, ritenendo che un trattato bilaterale, dal contenuto importante come quello in ratifica, rappresenti un indebolimento dei rapporti multilaterali propri dell'Unione europea.

Evidenzia, inoltre, l'asimmetria tra il testo di un accordo forte, di alleanza tra i due Paesi, e una evidente assenza della corrispondente comunanza di vedute politiche e di sostanziale equilibrio paritario tra le Parti, smentito da una propensione francese, dimostrata ripetutamente nel passato anche recente, ad azioni predatorie nei confronti di *asset* strategici italiani come quelli nei settori alimentare, bancario o della moda. Cita, a riprova di tale pericolo, l'articolo 5 del Trattato in ratifica, che presterebbe il fianco a tali azioni.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), condividendo la necessità di evitare azioni predatorie di ogni tipo, si augura che il Trattato del Quirinale si ponga proprio nella direzione di impedire tali squilibri. Inoltre, per quanto riguarda la natura bilaterale di un accordo, nel contesto di una Unione multilaterale, ricorda che non è il primo di questa natura e che ciò non porti a un indebolimento dell'Unione in quanto tale, o della posizione italiana nell'UE.

La relatrice MASINI (*Misto-+Eu-Az*) concorda con il senatore Candiani e aggiunge che il Trattato delinea un quadro di rapporti volto a sviluppare le forme di collaborazione a beneficio di entrambe le Parti, sulla base anche dei numerosi aspetti di comunanza tra i due Paesi, tra cui i confini geografici nelle Alpi e nel Mediterraneo.

La senatrice BOTTO (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole, in quanto, pur condividendo le preoccupazioni di fondo espresse dalla senatrice Giannuzzi, ritiene che queste siano ascrivibili piuttosto a una debolezza dei settori industriali italiani e non ad accordi di questo tipo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) rimarca il fatto che, a Trattati invariati, rapporti bilaterali o forme di integrazione a più velocità sono una realtà, a fronte della quale occorre talvolta operare al fine di riequilibrare il multilateralismo dell'Unione falsato da accordi bilaterali già adottati o al fine di evitare e prevenire nuove azioni predatorie.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente STEFANO (*PD*), in assenza della relatrice senatrice Giammanco, presenta uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, sull'atto del Governo in titolo, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Ricorda che il prodotto pensionistico individuale prevede un'adesione volontaria e caratteristiche armonizzate su base europea, con la finalità di accrescere gli strumenti del risparmio privato a fini previdenziali.

Ritenendo che lo schema di decreto in titolo non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, propone di evidenziare taluni aspetti specifici migliorativi della normativa.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2633 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, e gli emendamenti ad esso riferiti;

ricordato che la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli IRCCS è prevista nell'ambito del PNRR, con l'obiettivo di riorganizzare la rete degli IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del SSN, potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute;

valutato che il traguardo dell'entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli IRCCS è prevista per il 31 dicembre 2022 e pertanto l'adozione del disegno di legge delega in titolo risulta urgente;

valutato che il provvedimento in titolo si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;

rilevato che in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali;

considerato che lo schema di decreto è finalizzato ad applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali, in quanto il regolamento (UE) 2016/429 si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all'uomo;

considerato che, a tal fine, lo schema di decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. In particolare, l'articolo 3 stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici e gli animali da compagnia che saranno inclusi nel decreto da adottarsi entro 30 giorni (articolo 5), nonché la possibilità di detenere e commercializzare le scorte di animali esotici, già posseduti, fino al termine della loro vita naturale, evitando la loro riproduzione e il loro rilascio nell'ambiente (articoli 6 e 7);

rilevato che è stato posto il tema della compatibilità degli articoli 3 e 5 dello schema con le libertà di circolazione e di stabilimento, e con il regolamento (UE) 2016/429, che prevede determinati limiti e modalità per l'esercizio della libera circolazione degli animali da compagnia di cui all'allegato I del regolamento. Il divieto italiano, infatti, impedirebbe ai cit-

tadini di altri Stati membri di circolare in Italia con i propri animali da compagnia e impedirebbe alle imprese di altri Stati membri di commercializzare in Italia tali animali o di stabilirsi nel territorio italiano ai fini dell'esercizio della propria attività che implica la detenzione di tali animali;

valutato al riguardo che, secondo le disposizioni degli articoli 170 e 269 del regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose, che non ostacolino i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostate, con i seguenti rilievi:

1) si invita a dare concreta applicazione agli articoli 3 e 5 dello schema di decreto, mediante la prevista normazione secondaria, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/429, già direttamente applicabile;

2) in riferimento all'articolo 2, che indica il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, si segnala la necessità di specificare gli estremi del citato regolamento nella lettera c) del comma 1. Inoltre si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle pubbliche amministrazioni competenti per l'applicazione del decreto legislativo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, inserendo anche il Ministero della salute;

3) in riferimento all'articolo 6, comma 1, che consente, con riferimento alle specie selvatiche ed esotiche (esclusi gli animali da compagnia che saranno elencati nel decreto di cui all'articolo 5), la prosecuzione della detenzione, fino al termine della vita naturale dell'animale, con divieto di riproduzione e di rilascio nell'ambiente, per i casi in cui gli animali siano stati acquisiti dal detentore entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, si valuti l'opportunità: di chiarire se la norma transitoria in oggetto riguardi anche gli ibridi di cui all'articolo 3, comma 1; di esplicitare che la norma transitoria non riguarda i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina finora vigente; di chiarire entro quale termine debba essere avvenuta l'acquisizione dell'animale ai fini dell'applicabilità della norma transitoria in oggetto, esplicitando che il suddetto termine di un anno decorre, nel caso di mancata o tardiva emanazione del decreto di cui all'articolo 5, dall'inizio dell'applicazione (ai sensi del medesimo articolo 5) del citato allegato I del regolamento (UE) 2016/429; sotto il profilo formale, di modificare, nel comma 4 dell'articolo 6, le parole «nuove specie introdotte», in quanto l'ipotesi oggetto della norma è costituita da una restrizione dell'elenco e non da un'estensione dello stesso;

4) in riferimento al divieto di detenzione delle specie pericolose (di cui all'articolo 4), i commi 2 e 3 dell'articolo 6 definiscono le procedure amministrative transitorie per gli enti e le strutture interessati dalle esclusioni dal divieto nonché per gli altri soggetti che abbiano relative detenzioni in atto. Si valuti l'opportunità di chiarire entro quale termine debba essere iniziata la detenzione ai fini dell'applicabilità delle procedure transitorie in oggetto. Si rileva inoltre che da queste ultime sono esclusi i casi

di detenzione riguardanti specie già considerate pericolose in base alla normativa finora vigente; si consideri l'opportunità di valutare la congruità e gli effetti di tale esclusione;

5) riguardo alla norma transitoria, di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 6, relativa ai circhi e alle mostre faunistiche viaggianti, si valuti l'opportunità di chiarire se essa riguardi esclusivamente i casi di detenzione ammessi in base alla normativa finora vigente;

6) in riferimento all'articolo 7, si valuti l'opportunità di esplicitare che la norma transitoria non riguarda i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina finora vigente;

7) in riferimento agli articoli 8 e 9, si valuti l'opportunità di modificare, ai rispettivi commi 1, la locuzione «decreto del Ministero della salute» con «decreto del Ministro della salute»;

8) in riferimento all'articolo 11, che stabilisce l'obbligo di includere l'identificativo dell'animale negli annunci di vendita e l'obbligo di rendere disponibile l'identificativo su richiesta delle autorità competenti, si consideri l'opportunità di chiarire, tenuto conto anche della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 5, se i due obblighi siano concorrenti tra di essi oppure se sia sufficiente la sola messa a disposizione dell'identificativo (su richiesta dell'autorità);

9) in riferimento all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di indicare, alla stregua di come indicato nei commi 2 e 4, che i sequestri o le confische in oggetto sono quelli inerenti alla violazione delle norme di cui allo schema di decreto;

10) in riferimento alle ipotesi di detenzione ammesse in base alla norma transitoria di cui all'articolo 6, comma 1 e comma 4, primo periodo, il comma 1 dell'articolo 14 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di accertata insussistenza dell'idoneità delle modalità di detenzione o per i casi di avvenuta riproduzione degli animali. Si valuti l'opportunità di chiarire se la sanzione si applichi anche con riferimento alla violazione dell'obbligo di mantenere gli animali «in condizioni tali da garantirne il benessere», considerato che per quest'ultima prescrizione il comma 1 dell'articolo 6 non fa riferimento letterale all'idoneità delle misure;

11) con riferimento alle sanzioni penali di cui all'articolo 14, si rileva, in primo luogo, che, da un lato, il criterio generale di delega, di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 prevede l'adozione, in via alternativa o congiunta, delle sanzioni penali dell'ammenda e dell'arresto solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, con una misura massima determinata nel rispetto di un limite pari a 150.000 euro per l'ammenda e a tre anni per l'arresto, e che, dall'altro, il criterio specifico di delega, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *q*), della legge n. 53 del 2021, prevede l'adozione di sanzioni (adeguate ed efficaci) per il divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette. In relazione a tali norme di delega, si consideri l'opportunità di va-

lutare se l'adozione di sanzioni penali – anziché amministrative – sia giustificata per tutti i casi relativi a specie selvatiche ed esotiche (anche non protette) e se in ogni caso sia giustificata la definizione di un limite massimo di ammenda superiore alla suddetta soglia di 150.000 euro (ferma restando la misura peculiare per la violazione del divieto di detenzione di specie pericolose, in quanto già prevista dalla norma vigente). Si consideri inoltre l'opportunità di una valutazione circa l'assenza di una norma sanzionatoria, penale o amministrativa, per le violazioni delle prescrizioni poste dalle autorizzazioni di cui al comma 6 dell'articolo 4;

12) con riferimento ad altri profili dell'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 14, andrebbe chiarito il rapporto tra la sanzione amministrativa di cui al comma 3 e la sanzione penale di cui al comma 2, considerato che alla mancata attivazione delle procedure amministrative previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b*) e *c*), e comma 3, oggetto della sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 14, sembrerebbero conseguire fattispecie di reato di cui al comma 2 dello stesso articolo 14. Si consideri inoltre l'opportunità di una valutazione riguardo alle altre categorie oggetto dell'articolo 6, comma 2, non richiamate dalla norma sanzionatoria di cui all'articolo 14, comma 3. Inoltre, con riferimento alla norma, di cui all'articolo 6, comma 6, che, al secondo periodo, pone a regime il divieto, per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti, di acquisire animali delle specie pericolose, si valuti l'esigenza di chiarire il regime sanzionatorio, considerato che l'articolo 14, comma 3, include le violazioni delle norme di cui all'articolo 6, comma 6, senza distinguere tra primo e secondo periodo di quest'ultimo comma, tra quelle assoggettate ad una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, mentre il comma 2 dello stesso articolo 14 prevede, per il caso generale di violazione del divieto di detenzione di cui all'articolo 4, comma 1, la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro;

13) in riferimento all'articolo 15, sarebbe opportuno integrare la rubrica dell'articolo del codice penale ivi oggetto di novella;

14) in riferimento all'articolo 16, che prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 159 del 2003, concernente il commercio e la detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, si valuti l'opportunità di far decorrere tale abrogazione a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2;

15) sotto il profilo redazionale, si segnala che: nell'articolo 9, comma 3, occorrerebbe richiamare il comma 2 dello stesso articolo, anziché il comma 1; nell'articolo 11 occorrerebbe richiamare il comma 3, anziché il comma 2, dell'articolo 1; occorrerebbe rivedere formalmente il testo del comma 1 dell'articolo 14; nell'articolo 15, occorrerebbe sostituire le parole «agli articoli» con le parole «all'articolo»;

16) si valuti infine la necessità che, con il decreto legislativo in titolo o con successivo provvedimento normativo, venga previsto un ristoro per le imprese del settore che siano direttamente interessate dal divieto di importazione, detenzione e commercializzazione, analogamente a quanto previsto per le imprese di allevamento di visoni e di altri animali da pelliccia, soggette al divieto che ha effetto dal 1° luglio 2022.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2632**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge AS 2632, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, siglato a Roma il 26 novembre 2021;

considerato che il Trattato in ratifica, noto come «Trattato del Quirinale», assume una importanza strategica per lo sviluppo di una maggiore cooperazione tra Italia e Francia in rilevanti settori strategici, quali, tra gli altri, gli affari esteri, la sicurezza e difesa, le politiche migratorie, lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l'innovazione;

considerato altresì che l'articolo 3 del Trattato reca disposizioni specifiche in materia di affari europei, impegnando Italia e Francia allo sviluppo dell'autonomia strategica europea e a consultazioni regolari ad ogni livello per formulare posizioni comuni prima dei principali appuntamenti europei;

rilevato che nel programma di lavoro allegato al Trattato è contenuta una apposita sezione relativa agli affari europei, nella quale, nello spirito dell'articolo 3 del Trattato, l'Italia e la Francia si impegnano a migliorare il loro coordinamento su tutti i punti di convergenza identificati, e cioè la promozione della cittadinanza europea, la difesa dei valori fondamentali, il coordinamento per strutturare meglio le reciproche convergenze;

valutato quindi che il provvedimento si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 389

La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), dà attuazione al regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);

ricordato che il suddetto regolamento ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea e con la finalità di accrescere gli strumenti del risparmio privato a fini previdenziali;

valutato che lo schema di decreto in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– all'articolo 10, comma 1, si dovrebbe prevedere la possibilità di finanziare il sottoconto italiano anche tramite le quote di trattamento di fine rapporto maturando;

– all'articolo 13, commi 2 e 10, relativamente alle condizioni necessarie per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni anticipate, e nell'ottica di assicurare l'unitarietà del prodotto, si dovrebbe specificare che il calcolo dell'anzianità necessaria per richiedere la prestazione debba decorrere dalla data di apertura del conto PEPP e non del sottoconto italiano;

– all'articolo 14, comma 6, dovrebbe essere individuato un termine per l'adozione dei decreti ministeriali di applicazione dell'articolo, relativo al regime tributario dei rendimenti;

– all'articolo 15, comma 1, si dovrebbe specificare che la prestazione pensionistica PEPP può essere richiesta trascorsi almeno 5 anni dall'apertura del conto PEPP e non già dall'apertura del sottoconto italiano.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 28 giugno 2022

Comitato XII

Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche

Riunione n. 15

Coordinatrice: CORRADO (CAL-Alt-PC-IdV)

Orario: dalle ore 14,12 alle ore 15,03

Comitato XXI

**Regime carcerario *ex art. 41-bis*
dell'ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione
della pena intramuraria in alta sicurezza**

Riunione n. 25

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 20,20 alle ore 21,33

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 28 giugno 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del professor Raffaele Lener, consulente della Commissione, in materia di sofferenze bancarie

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, fa presente che il professor Raffaele Lener, consulente della Commissione, ha presentato una relazione scritta in regime libero.

Introduce quindi l'audizione.

Raffaele LENER, *Consulente della Commissione*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), il deputato Felice Maurizio D'ETTORE (*Misto*), il senatore Francesco CASTIELLO (*M5S*), la deputata Carla RUOCCO, *presidente*, a più riprese, i senatori Elio LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), Mauro Antonio Donato LAUS (*PD*), Maurizio BUCCARELLA

(*Misto-Leu-Eco*) e il deputato Umberto BURATTI (*PD*), ai quali risponde Raffaele LENER, *Consulente della Commissione*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dopo aver ringraziato il professor Lener, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Martedì 28 giugno 2022

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 11,10 alle ore 11,20.

Plenaria

(1^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 11,20.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che stanno pervenendo alla Commissione le risposte ai questionari sui minori fuori famiglia inviati ai comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti. Per quanto attiene ai questionari inviati ai Tribunali per i minorenni, non hanno ancora risposto i Tribunali di Ancona, L'Aquila, Roma, Sassari, che saranno ulteriormente sollecitati.

Espone infine il programma dei lavori delle prossime settimane, comunicando che si svolgerà una riunione dell'Ufficio di presidenza esclusivamente dedicata all'esame dello stato dei lavori.

La seduta termina alle ore 11,30.

Plenaria
(2^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 11,30.

AUDIZIONI

Audizione di persone informate sui fatti
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

ERRATA CORRIGE

Nel Supplemento al Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 761 di mercoledì 22 giugno 2002, seduta n. 576 (2ª notturna) della Commissione Bilancio (5ª), è apportata la seguente modificazione:

– alla pagina 12, primo paragrafo, ottava riga, dopo la parola: «finanziaria.» inserire le seguenti parole: «La Presidenza del Senato pertanto, su richiesta del Governo, ha autorizzato la Commissione bilancio a convocarsi durante lo svolgimento delle dichiarazioni di voto in Assemblea per la revisione del parere precedentemente reso sul suddetto emendamento.

Interviene la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), che si sofferma brevemente sulla portata normativa delle disposizioni in questione.».

